

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

71.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

## Sostituzioni:

RIZ ROLAND, *Presidente* . . . . .

**Proposte di legge** (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni della proposta di legge n. 3831, con assorbimento delle proposte di legge nn. 504, 806, 930, 2350 e 3472 e disabbinamento delle proposte di legge nn. 339, 340, 3697 e 3919) . . . . .

Senatori GOZZINI ed altri; MARCHIO ed altri: Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (3831);

MANNUZZU ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (339);

PAG.

MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario (340);

CRUCIANELLI ed altri: Modifica dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (594);

MANNUZZU ed altri: Disciplina del regime di sorveglianza particolare dei detenuti e modifica dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario (806);

FERRARI MARTE e GIANNI: Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro all'esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati (930);

PAG.

## IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1986

PAG.	PAG.
RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (2350);	CORLEONE FRANCO . . . . . 11, 14, 17, 20 32, 36, 55, 65, 66
BIONDI ed altri: Integrazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3472);	FELSETTI LUIGI DINO . . . . . 10, 16, 55, 56
FERRARI MARTE ed altri: Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro all'esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati (3697);	FERRARI MARTE . . . . . 24, 65
VIOLANTE ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'isolamento del detenuto (3919) . . . . . 3	FRACCHIA BRUNO . . . . . 15, 27
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . . 3, 9, 11, 12, 13 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68	GARGANI GIUSEPPE . . . . . 10
BONFIGLIO ANGELO . . . . . 14, 15, 18, 66	GRANATI CARUSO MARIA TERESA . . . . . 66
CASINI CARLO, <i>Relatore</i> . . . . . 4, 5, 6, 7, 14, 16 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 36, 38 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 57, 58, 59	LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA . . . . . 24, 62, 63
CIOCE DANTE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . . 35, 38, 47	MACERATINI GIULIO . . . . . 10, 16, 36, 52 53, 55, 59, 60, 63
	MACIS FRANCESCO . . . . . 4, 24, 27, 28 34, 53, 58, 59, 60, 62
	MANNUZZU SALVATORE . . . . . 13, 14, 15, 18 22, 27, 28, 42, 46, 53, 59, 60
	ONORATO PIERLUIGI . . . . . 11, 17, 20, 21, 36, 54 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65
	REGGIANI ALESSANDRO . . . . . 66, 67, 68
	ROGNONI VIRGINIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . . 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20 22, 23, 24, 27, 28, 31, 34, 36, 39, 41, 44, 46 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
	RUSSO FRANCO . . . . . 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22 23, 28, 32, 36, 38, 44, 45, 54, 63, 64
	TRABACCHI FELICE . . . . . 28
	VIOLANTE LUCIANO . . . . . 9, 10, 22, 31, 32 33, 34, 50, 53, 56, 60, 61
	<b>Votazione segreta:</b>
	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . . 68

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,  
*Segretario*, legge il processo verbale della  
seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Becchetti, Azzolini, Ferrari Marte, Sarti Adolfo e Piermartini sostituiscono per la seduta odierna, rispettivamente, i deputati Drago, Gioia, Mundo, Scarlato e Testa.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Gozzini ed altri; Marchio ed altri: Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3831); Mannuzzu ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (339); Mannuzzu ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario (340); Crucianelli ed altri: Modifica dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (594); Mannuzzu ed altri: Disciplina del regime di sorveglianza particolare dei detenuti e modifica dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario (806); Ferrari Marte e Gianni: Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 46 del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro all'esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati (930); Russo Franco ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (2350); Biondi ed altri: Integrazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (3472); Ferrari Marte ed altri: Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro all'esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati (3697); Violante ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'isolamento del detenuto (3919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Gozzini ed altri, Marchio ed altri: « Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 5 giugno 1986; e dei deputati Mannuzzu ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà »; Mannuzzu ed altri: « Norme per incentivare il lavoro penitenziario »; Crucianelli ed altri: « Modifica dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative

della libertà»; Mannuzzu ed altri: «Disciplina del regime di sorveglianza particolare dei detenuti e modifica dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario»; Ferrari Marte e Gianni: «Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro all'esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati»; Russo Franco ed altri: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»; Biondi ed altri: «Integrazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»; Ferrari Marte ed altri: «Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro all'esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati»; Violante ed altri: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'isolamento del detenuto».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali. Do ora la parola al relatore Casini, per lo svolgimento della sua replica.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, svolgo questa replica con ancora nelle orecchie l'eco dell'ultimo intervento di ieri sera, quello del collega Reggiani che, a differenza dei colleghi che lo avevano preceduto, non ha fatto alcuna esegesi del testo normativo, ma, sulla base di una evidente, prolungata esperienza del mondo giudiziario, ha espresso una accorata preoccupazione, e cioè che noi ci accontentiamo di parole, senza poi avere la forza di tradurle in atti: in tal modo, egli ha posto con determinazione il problema delle strutture, che è veramente serio.

Infatti, è un antico vizio, non solo del legislatore e dell'amministratore, ma forse

di tutto il nostro popolo, quello di accontentarsi delle parole. È molto facile sentirsi aperti, comprensivi, «buoni», esprimendo comprensione ed umanità, ma è più difficile, nel silenzio del quotidiano, senza figurare sui giornali e senza apparire progressisti, aperti e buoni, realizzare in concreto dei comportamenti di umanità e solidarietà.

È infatti inutile varare leggi contenenti espressioni senz'altro positive, se poi non siamo in grado di attuarle compiutamente: e ciò dico con riferimento ad un testo sul quale tutti hanno espresso un consenso di sintesi, ma che fa appello alle strutture in modo pressante.

Se istituimo la nuova misura della detenzione domiciliare, parliamo di affidamento, di servizio sociale, di permessi, e poi non abbiamo le strutture di controllo e di assistenza per verificare che queste misure vengano attuate in modo corretto; se non siamo in grado di dare in concreto questa spinta innovativa, noi stabiliamo solo delle misure clemenziali, e facciamo dei provvedimenti surrettizi di amnistia, di condono, e così via.

Ho già sottolineato l'importanza dello aspetto del controllo; l'onorevole Reggiani ha sottolineato quello del trattamento, riferendosi ad un servizio sociale serio e ben organizzato, per delle decisioni consapevoli.

FRANCESCO MACIS. Su questo concordiamo con il collega Reggiani, ed abbiamo già sollevato il problema, ponendolo in relazione a precise scelte di bilancio fatte dal Governo in carica, in relazione alle quali abbiamo anche sollecitato una risposta.

CARLO CASINI, *Relatore*. Del bilancio discuteremo poi; oggi il nostro compito è di approvare questo provvedimento, in quanto dobbiamo fare leggi e non della filosofia. Il politico è una persona realista, che deve ben conoscere la situazione del personale che opera nelle carceri; il provvedimento al nostro esame può essere definito come una legge molto coraggiosa, sempre che i permessi siano considerati

come un premio e non come un modo per liberarsi di un detenuto scomodo che si preferisce non tenere in carcere.

Speriamo altresì che venga fatto un serio controllo sulla detenzione domiciliare, nel senso che si verifichi se il condannato sta veramente in casa o sia andato a compiere operazioni di tipo mafioso.

Ripeto: si tratta di una legge coraggiosa e perciò anche il legislatore deve avere coraggio.

L'opinione del relatore è che sarebbe imprudente spostare la soglia del coraggio oltre un certo limite in rapporto al realismo cui il legislatore si deve ispirare. Ecco perché ho il timore che determinati emendamenti finiscano per stravolgere l'ossatura complessiva della legge che, a mio giudizio, rappresenta il limite massimo accettabile.

Nella mia relazione ho già espresso questo tipo di preoccupazioni; per esempio nel provvedimento non è detto chiaramente se possono essere applicate misure alternative a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione: la mia è una preoccupazione di limiti e non di espansione.

Se vogliamo che questa legge operi veramente, dobbiamo tener conto di un qualcosa che non è legato alla situazione carceraria — nella mia qualità di relatore di questo provvedimento ho ricevuto varie lettere con migliaia di firme — ma all'esigenza di trovare il tempo per applicarci con tutte le nostre forze all'esame dei provvedimenti collegati a quello di cui stiamo discutendo oggi. Mi riferisco in particolare a quello relativo agli agenti di custodia, del quale si dovrà discutere in aula, ed a quello concernente la riforma delle impugnazioni penali, del quale ci siamo già occupati in Commissione, ma che dobbiamo concludere.

La ragione per la quale dobbiamo agire tempestivamente non è quella di acquietare banalmente le istanze provenienti dalle carceri. Ci troviamo di fronte ad una proposta di legge che è sostata presso la Commissione giustizia del Senato per tutta la legislatura fino al giugno scorso; data l'importanza del provvedimento non

si poteva fare altrimenti. Il dibattito che è stato suscitato ha poi impresso ai lavori dell'altro ramo del Parlamento un ritmo molto intenso ed ha imposto una partecipazione abbastanza corale di tutta la cultura criminologica italiana.

Come risulta dagli atti del Senato, su alcuni punti nodali come gli articoli 1 e 3 della proposta di legge si è deciso di prendere tempo per avere la possibilità di consultare esperti e docenti universitari, in modo da operare scelte equilibrate.

A mio giudizio non sarebbe serio ritoccare alcuni punti fondamentali del testo del provvedimento proveniente dal Senato in un giorno solo. Ho ascoltato attentamente le osservazioni avanzate nella discussione sulle linee generali e devo riconoscere che talune appaiono perspicue e serie, certamente non fatte esclusivamente per spirito polemico, né per restare agli atti.

Per questo motivo ritengo che alcune questioni non possano essere oggetto di un sì o di un no improvvisato nel giro di qualche giorno, ma che meritino un approfondimento adeguato, come è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, a maggior ragione poiché si tratta in parte delle stesse osservazioni avanzate da alcuni senatori.

Su numerosi problemi non sono in grado come relatore di esprimere un parere entro oggi, anche perché vi è l'esigenza di procedere rapidamente. A mio giudizio non è possibile operare modificazioni sulla struttura della legge, neanche quando esse possono apparire ad un primo approccio ragionevoli; infatti, secondo me, anche ciò che sembra ragionevole deve essere verificato, meditato, insomma rimuginato.

Alcuni aspetti potranno essere affrontati in una fase successiva, per esempio in occasione dell'esame del provvedimento di riforma del corpo degli agenti di custodia; naturalmente poi altre iniziative potranno essere direttamente prese in questa Commissione.

Al collega Corleone desidero far presente che non siamo in un sistema in cui

la pena è espressione di un meccanismo occhiuto e perverso di una organizzazione statale, il cui compito è quello di mettere in libertà chi è in carcere: non è questo il compito del legislatore.

Certamente vi sono gravi disfunzioni, ma lo scopo principale del sistema carcerario rimane la difesa della collettività rispetto al reato. Il legislatore non può vedere la realtà con gli occhi del detenuto; mi sono occupato a lungo in passato — e con passione — dei problemi dei detenuti, ma ritengo che non si possa trascurare l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra la tutela della collettività ed i giusti sentimenti umanitari che ci ispirano.

Sempre in risposta all'amico Corleone, il quale ha posto come esigenza imprescindibile l'applicazione di questa legge anche per situazioni antecedenti alla sua entrata in vigore, desidero dire che le misure di riduzione della pena fino a novanta giorni all'anno non debbono essere intese come uno « sconto » della pena: si tratta di una misura del trattamento e come tale deve operare ai fini del recupero sociale e della promozione della collaborazione da parte del detenuto.

È una contraddizione *in re ipsa*: è una misura che ha una natura clemente e non può essere considerata come trattamento.

Non posso rispondere a tutti i rilievi mossi, ma all'onorevole Corleone, il quale se la prende con gli articoli 1 e 3 del testo approvato dal Senato, devo dire che non è possibile considerare il detenuto estraneo ai problemi più generali degli istituti di pena. L'onorevole Corleone se la prende con il provvedimento in esame anche per gli aspetti che attengono alla sicurezza. È, però, importante riconoscere il principio che questa è una materia che non riguarda soltanto il Parlamento o il Governo, che pur devono rispondere all'opinione pubblica nel caso di sommosse, ma è questione assai importante per gli stessi detenuti, per la maggioranza di quei detenuti che desiderano sia garantito all'interno delle carceri l'ordine contro i facinorosi ed i violenti.

Non voglio aprire in questa sede il capitolo del corpo degli agenti di custodia. Tutti ricorderanno i momenti in cui le carceri erano ingovernabili, quando i detenuti venivano sottoposti a vessazioni di varia natura da altri detenuti.

È assai importante dare uno strumento energico a chi nelle carceri ricopre responsabilità di rilievo, ma esso deve essere revocabile nel momento in cui non è più necessario. La realtà è che esistono persone che nonostante tutto non sono capaci di sentire gli stimoli introdotti dalla legislazione. Il provvedimento al nostro esame ha una natura largamente premiale e chi non è sensibile agli stimoli che introduciamo nella normativa deve sentire la forza dello Stato.

Un'altra osservazione particolare desidero rivolgerla all'onorevole Trantino il quale ha mosso vari rilievi; uno in particolare riguarda la concessione dei permessi premio a chi, durante la detenzione, abbia commesso un delitto anche più grave di quello per cui è condannato. In realtà l'articolo 9 non prevede che siano applicabili in ogni caso i permessi premio a favore di questi detenuti, ma prescrive che essi non possono essere concessi se non dopo due anni dalla commissione, vera o presunta, del reato. Solo dopo questi due anni si può applicare il regime dei permessi premio. Io sono d'accordo con questa linea, ma è necessario anche ribadire che tale normativa non è applicabile a coloro che hanno commesso gravi reati nel corso della detenzione.

Va, però, anche considerato il caso di colui che, dopo aver scontato, ad esempio, 17 anni di carcere ed essere uscito, commette nuovamente un reato per il quale viene condannato ad una pena di lieve entità: se questi non avesse diritto ad utilizzare la legislazione premiale nel corso della successiva detenzione, ci porremmo in contraddizione con l'obiettivo di ridare fiducia al detenuto.

Credo di aver dato solo alcune risposte; se ne potrebbero dare anche altre, ma mi fermerei qui.

Devo, però, rilevare che mi ha molto colpito l'intervento del collega Bonfiglio,

un intervento molto lucido che poneva in evidenza il problema del riconoscimento di garanzie per affermare la responsabilità nel corso di un processo di cognizione; in seguito, però — sostiene l'onorevole Bonfiglio — la fase di esecuzione della pena è affidata ad un potere diverso da quello del giudice di cognizione con una procedura che s'inquadra al di fuori del principio di legalità. Egli ha cercato di giustificare questo sistema facendo richiamo alla teoria della pena come fase essenziale della volontà di recupero. Su questo punto sono d'accordo; ritengo che la proposta di legge in discussione accolga nella sostanza le critiche formulate in tal senso. Ma il collega Bonfiglio aggiunge: « Come mai la decisione, sia pur con l'intervento successivo del magistrato di sorveglianza, è rimessa all'amministrazione penitenziaria? ». Su questo punto il Senato ha « sostato » per un mese per giungere ad un accordo tra i sostenitori delle due opposte tesi. Il problema posto dal collega Bonfiglio non credo si possa risolvere nell'arco di poche ore, modificando un orientamento lungamente meditato al Senato; si tratta, comunque, di una prospettiva su cui dovremo lavorare.

In conclusione, esiste il problema di evitare l'esautoramento completo dell'autorità carceraria inquadrando tutta la materia all'interno del sistema normativo; la misura particolare è una misura di ordine del sistema carcerario.

Onorevoli colleghi, il mio invito è quello di fare ogni sforzo affinché si faccia presto.

Rendendomi conto che in qualche modo è pregiudicata la possibilità di accettare modifiche al testo pervenuto dal Senato, condivido in tal senso l'opinione espressa ieri dall'onorevole Felisetti.

Il provvedimento al nostro esame è serio, è stato approvato dopo un lungo dibattito ed è stato giudicato dal senatore Vassalli come uno degli atti più significativi di questa legislatura: approviamolo al più presto, con impegno di intervenire in tempi brevi lungo la strada che questo

testo indica. Chiedo perciò al Governo, che ha maggiori poteri di intervento anche attraverso la decretazione di urgenza, un impegno in tal senso.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero innanzitutto porgere un saluto ai membri della Commissione giustizia, in occasione della prima volta che sono presente in questa sede dopo aver assunto l'incarico ministeriale. So quanto sia faticoso il lavoro parlamentare e so, al tempo stesso, quali siano i compiti del Governo nei confronti del Parlamento. Mai come in questa stagione politica i temi della giustizia sono di livello istituzionale; per essi l'indirizzo politico che al Governo viene dal Parlamento è di straordinaria importanza.

Intendo svolgere il mio ruolo — non lo dico solo per un senso di solidarietà politica con il mio predecessore — secondo una linea di continuità rispetto alla politica della giustizia seguita dal passato Governo. Vorrei però aumentare gli spazi di dialogo con il Parlamento e mi auguro che ciò possa avvenire grazie all'apporto di tutti i gruppi, la cui serenità di giudizio caratterizza il lavoro della Commissione giustizia ed il cui impegno non può non essere richiesto in momenti di eccezionale importanza per la politica della giustizia, quali quelli che stiamo vivendo.

Il provvedimento oggi in esame è stato approvato dal Senato con un vasto schieramento di consensi e dopo una discussione minuziosa ed argomentata, come giustamente ricordava il relatore. So bene che questa circostanza può avere una doppia valenza: posto che l'altro ramo del Parlamento si è a lungo intrattenuto su un certo provvedimento, non si vede perché non debba fare altrettanto l'altra Camera; d'altra parte, è anche vero che grazie alla discussione prolungata svoltasi al Senato, data la continuità della riflessione politica che si svolge nell'ambito dei gruppi presenti in entrambe le Camere, si può giungere a conclusioni meno affrettate circa la rivendicazione di un esame lungo e approfondito che comun-

que potrebbe contraddire certi obiettivi che possiamo definire comuni.

Uno di tali obiettivi è quello cui ha fatto riferimento l'onorevole Casini nel corso della sua replica: non si può deludere l'attesa che si è creata nel mondo carcerario in relazione a questo provvedimento, la cui portata si è andata via via riducendo proprio perché contemporaneamente all'ordine del giorno del Parlamento vi è il provvedimento concernente l'amnistia. In proposito ricordo che, appena formatosi il nuovo Governo, da più parti si affermò la necessità di approvare il provvedimento di amnistia, sia per il significato che tale atto poteva rivestire per la popolazione carceraria, sia perché esso veniva considerato doveroso dai gruppi politici più avvertiti al riguardo.

L'approvazione del provvedimento oggi all'esame della Commissione giustizia potrebbe alleggerire la tensione finora accumulata. È questa una considerazione sulla quale vi prego di riflettere. Le manifestazioni che si sono svolte durante questa estate nelle carceri sono state espressione di grande maturità. Alla classe politica la popolazione carceraria ha dimostrato una consapevolezza ed un senso di responsabilità imprevisi. La situazione che stiamo vivendo deve essere gestita con grande equilibrio e la politica dei « piccoli passi », anche se comporta alcuni inconvenienti, sembra al momento quella più necessaria.

Sono pertanto d'accordo con il relatore quando ha accennato alla gradualità di certi provvedimenti e di certe misure, che devono tenere nel doveroso conto il rapporto tra la novità e la struttura che deve recepire tale novità.

Il provvedimento in esame soddisfa una larga gamma di esigenze e parte dal ripensamento che è maturato sulle tanto contestate norme che consentono restrizioni di trattamento; si è giunti così alla rielaborazione di una rilevante parte dell'ordinamento penitenziario, con particolare attenzione ai rapporti con l'esterno, alla problematica del lavoro ed alle esigenze di risocializzazione.

Al Governo può essere consentito - anche perché questa opinione si ritrova in più di un gruppo tra quelli qui presenti - di richiamare l'attenzione dei commissari al presente, eccezionale momento. Non pochi degli emendamenti che io ho visto sono importanti, riferendosi ad esigenze di rilievo. Ma credo che in questo momento sia preminente l'obiettivo politico dell'approvazione del testo senza modifiche, un obiettivo che consenta di fare in brevissimo tempo della proposta di legge proveniente dal Senato una legge dello Stato.

So che questo mio invito può essere considerato, per tanti aspetti, pesante: ma vi prego di considerare anche questo invito come una sorta di decisione che noi autonomamente possiamo prendere, convinti del resto come siamo tutti della necessità di svolgere sempre ampi dibattiti. Infatti, finché resterà il sistema bicamerale, è giusto che la Camera, come il Senato, si senta libera di discutere, in chiave di reciprocità con l'altro ramo del Parlamento. Ma ci sono momenti politici che devono essere ascoltati, e questo è uno di quelli. Prego quindi i presentatori degli emendamenti di prendere in seria considerazione questa mia riflessione, che ricalca quella del relatore. Non voglio presentare delle proposte subordinate, anche perché, terminata questa mia replica brevissima (infatti non ho potuto ascoltare tutti i colleghi intervenuti ieri, anche se il sottosegretario Ciocce mi ha riferito sull'intero dibattito), si aprirà la fase dell'esame degli articoli: mi auguro che in questa si proceda speditamente.

D'altra parte, onorevole Violante, ci possono essere altre sedi - senza fare riferimento ad un modo di legiferare progressivamente - in cui gli istituti e le modifiche che si vorrebbero introdurre in questo testo possono essere coltivati ed approvati. L'onorevole Felisetti ha accennato alla legge di riforma del corpo degli agenti di custodia, ma anche altri progetti di legge sono idonei - senza dar luogo a stravaganti o scorrette collocazioni di materia - a ricevere queste novità.

Perciò ritengo che non sia indebito, da parte mia, insistere sull'obiettivo che vogliamo raggiungere.

Concludo con una osservazione già fatta all'inizio: credo che l'amnistia costituisca un provvedimento che, in tanto può essere accettato, in quanto se ne riconosca una collocazione circoscritta, quasi parentetica. L'amnistia non è che risolva molto, ma non può costituire un'operazione incompiuta, una volta annunciata; ed intanto può essere considerata soddisfacente in quanto si accompagni all'approvazione di un provvedimento come questo, il quale raggiunga in termini assai più precisi gli obiettivi che solo indirettamente possono essere raggiunti — se vengono raggiunti — dall'amnistia. Quindi anche per questo raccomando all'attenzione dei colleghi le riflessioni che ho ritenuto di fare.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, signor ministro, a nome della Commissione, per le parole di saluto che ha voluto rivolgerci; e noi le rinnoviamo l'augurio di buon lavoro, come guardasigilli del nostro paese: compito difficile, ma di grande prestigio. Essere guardasigilli di un paese come l'Italia significa esserlo di un paese in cui la cultura giuridica è stata sempre scritta con lettere maiuscole; l'Italia, che chiamiamo culla del diritto, è indubbiamente un paese che ha dato, alle sue origini, molto sia al diritto, sia alla giustizia.

Noi cercheremo, signor ministro, di svolgere, nei due anni che ci separano dalle elezioni, il nostro lavoro con l'impegno che ha sempre caratterizzato questa Commissione. Voglio richiamare l'attenzione sul fatto che proprio alla riforma nel settore della giustizia la Commissione anche in questa legislatura ha dato un contributo notevole, approvando il disegno di legge di delega per la emanazione del nuovo codice di procedura penale, il provvedimento relativo alle nuove norme in materia di violenza sessuale e di carcerazione preventiva, nonché ultimando l'esame del progetto di riforma del corpo degli agenti di custodia.

Nel formulare, quindi, l'augurio per una proficua collaborazione, le rivolgo, signor ministro, il saluto dei componenti la Commissione.

Sospendo ora brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,40.**

**PRESIDENTE.** Propongo di assumere la proposta di legge n. 3831, già approvata dal Senato, come testo-base.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

**LUCIANO VIOLANTE.** Intervengo sull'ordine dei lavori per osservare che ho ascoltato con attenzione sia la replica del collega Casini, sia l'intervento del ministro di grazia e giustizia e vorrei formulare al proposito alcune osservazioni.

Il testo pervenutoci dal Senato incontra certamente un giudizio positivo da parte del gruppo comunista; purtuttavia riteniamo che sia opportuno inserire alcune modifiche su taluni punti particolarmente qualificanti, proprio perché l'importanza del provvedimento è tale da esigere l'approfondimento di alcune scelte che sono state operate.

Sotto questo profilo desidero sottolineare che gli emendamenti da noi presentati non comportano una perdita di tempo, anche perché proponiamo di abolire il periodo di *vacatio*; il Senato avrebbe quindi il tempo di esaminare pochi emendamenti selezionati per approvarli definitivamente. D'altra parte, la *ratio* del bicameralismo si fonda anche sulla valutazione delle esigenze degli altri e sulla possibilità di arricchire il lavoro con la esperienza culturale e politica di altri soggetti: ciò non può essere certamente considerato un residuo della ragione politica.

Sotto questo profilo proporrei al presidente ed ai colleghi una breve sospensione della seduta, per consentire ai vari gruppi di valutare quali emendamenti possano essere ritirati e quali invece rappre-

sentino punti selezionati da sottoporre entro oggi al voto della Commissione. Tutto ciò deve essere visto in un'ottica di piena collaborazione tra le forze politiche presenti in Commissione, allo scopo di recepire quanto di positivo vi può essere negli emendamenti presentati, tenendo presente che ai tre anni impiegati dal Senato per l'esame di questo provvedimento noi contrappriamo due giorni.

Desidero sia chiaro che non abbiamo assolutamente alcuna intenzione dilatoria; non appena il Senato avrà terminato l'esame del provvedimento di amnistia, potrà occuparsi delle modifiche introdotte nella proposta di legge al nostro esame, approvando tempestivamente il testo definitivo.

Non mi pare esista alcuna ragione valida per opporsi a questa mia proposta: intendiamo selezionare i nostri emendamenti e chiediamo che i colleghi facciano altrettanto.

È rimasto invariato il terzo comma dell'articolo 48 della legge sull'ordinamento penitenziario, concernente la concessione della semilibertà, che fa riferimento al secondo comma dell'articolo precedente che è bloccato in virtù delle norme contenute nel provvedimento al nostro esame; esistono inoltre problemi assai delicati in ordine al lavoro all'esterno, nel senso che non è precisato se l'attività possa essere svolta in qualunque tipo di impresa e, in generale, di attività produttiva esterna.

Sono aspetti che si collocano nel solco del provvedimento licenziato dal Senato, e credo possano essere recepiti.

FRANCO RUSSO. Concordo sull'esigenza esposta dall'onorevole Violante e perciò desidero soltanto richiamare un punto all'attenzione del relatore, onorevole Casini.

Egli ha sottolineato l'esigenza di procedere rapidamente all'approvazione della proposta di legge, dando implicitamente un giudizio di valore sugli emendamenti presentati dalle varie forze politiche: vorrei ricordare all'onorevole Casini ed ai colleghi che tali emendamenti sono il frutto non solo di un impegno personale o di partito, ma anche di decine di convegni che si sono svolti negli ultimi anni.

L'approfondimento della materia non è assolutamente secondario all'impegno profuso dal Senato nell'elaborazione del testo. Sono comunque disposto a selezionare alcuni punti sui quali intervenire, ma respingo il fatto che la Camera non possa apportare a sua volta eventuali modifiche, tanto più che la proposta di non applicazione della *vacatio* consentirebbe al Senato di esaminare e approvare rapidamente il testo definitivo.

GIUSEPPE GARGANI. Il gruppo democristiano si fa carico fino in fondo della richiesta del relatore e del Governo di una pronta conclusione di questo provvedimento per le ragioni già esposte, che non intendo ora ribadire. Ci facciamo altresì carico della necessità di avere un colloquio tra i gruppi ed accettiamo pertanto la proposta del collega Violante, proprio nello spirito di pervenire ad un accordo, ferma restando la pregiudiziale di consentire l'entrata in vigore di un provvedimento il quale, pur non essendo perfetto, è serio ed è da ritenersi il migliore degli ultimi anni.

LUIGI DINO FELISETTI. Sarei contrario alla proposta avanzata, ma, poiché la legge dei numeri è più persuasiva delle idee, esprimo parere favorevole.

GIULIO MACERATINI. Sono favorevole alla proposta del collega Violante perché ritengo che le richieste ispirate alla ragionevolezza debbano essere accolte.

L'unica condizione è che tutto ciò, come ha affermato ieri l'onorevole Trantino a nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, non sia altro che un'operazione che, dietro lo schermo della ragionevolezza, in realtà vuole soltanto far perdere del tempo per insabbiare questo provvedimento.

Ci dichiariamo perciò pronti a ritirare i nostri due emendamenti, a condizione che non sia in atto una manovra dilatoria, perché riteniamo che il lavoro svolto dal Senato rappresenti un passo in avanti e sia comunque meglio che niente.

PIERLUIGI ONORATO. A nome degli indipendenti di sinistra mi dichiaro d'accordo con il collega Violante, non solo per ragioni di numero, ma anche di idee.

FRANCO CORLEONE. Già ieri, a nome del gruppo radicale, avevo sollevato l'esigenza di approvare rapidamente il provvedimento, operando proprio quella selezione proposta dal collega Violante in relazione agli emendamenti presentati.

Si deve però trattare di un lavoro serio, senza pregiudiziali, che non deve essere fatto soltanto per accontentare qualche gruppo, togliendo ad altri la possibilità di esprimere la propria opinione.

Siamo tutti chiamati a svolgere un lavoro serio per vedere ciò che di positivo esiste negli emendamenti presentati e, a questo proposito, credo che il senso di responsabilità di ognuno fornisca sufficienti garanzie.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole alla proposta dell'onorevole Violante.

PRESIDENTE. Propongo allora di sospendere brevemente la seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11,50.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Passiamo alla discussione degli articoli. Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — (Regime di sorveglianza particolare). — 1. I condannati, gli internati e gli imputati che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ov-

vero turbano l'ordine negli istituti o con violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati, possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quanto comma dell'articolo 80.

3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.

4. In caso di necessità ed urgenza la amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva.

5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà.

L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza ».

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 1.*

1. 1.

Gli onorevoli Violante, Pedrazzi Cipolla e Granati Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo capoverso dell'articolo 1 con il seguente:*

« 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti ».

1. 5.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: « sei mesi » con le seguenti: « tre mesi ».*

1. 11.

L'onorevole Bonfiglio ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo ed il terzo comma con il seguente:*

« Il regime di cui al comma precedente è disposto con provvedimento motivato dal magistrato di sorveglianza, su proposta dell'amministrazione penitenziaria. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza, richiedendo immediatamente al magistrato di sorveglianza il provvedimento di cui al comma precedente ».

1. 9.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Nel comma 3, sostituire le parole: « sentita anche l'autorità giudiziaria che procede » con le seguenti: « sentita anche l'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 ».*

1. 6.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo periodo del quarto comma con il seguente:*

« L'autorità giudiziaria e l'autorità di polizia segnalano gli eventuali elementi a loro conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza ».

1. 10.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4, sostituire le ultime tre righe con le seguenti: « Trascorso tale termine il provvedimento disposto in via provvisoria decade ».*

1. 2.

Gli onorevoli Onorato, Mannuzzu e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: « entro dieci giorni ».*

1. 8.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 5.*

1. 3.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 5.*

1. 13.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 5, sopprimere da: « o di altri concreti » fino a: « provvedimenti di sua competenza ».*

1. 4.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Nel comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « e può essere revocato in qualsiasi tempo, acquisiti i pareri prescritti nel secondo e nel terzo comma ».*

1. 7.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### ART. 1-bis.

All'articolo 14 della legge n. 354 del 1975, al secondo comma aggiungere, dopo la parola: « reciproche », le parole: « nonché alle particolari esigenze di sicurezza ».

1. 01.

FRANCO RUSSO. Signor presidente, le sezioni di massima sicurezza, o « braccetti » speciali, sono state introdotte in Italia di fatto, senza alcuna normativa legislativa. La cosiddetta legge Gozzini è stata presentata per riformulare il testo dell'articolo 90 della legge n. 354 del 1975.

L'intervento dell'onorevole Mannuzzu, a mio parere, è datato nel senso che risente dell'esigenza di regolamentare e garantire ciò che l'amministrazione già faceva senza alcuna norma.

Non ritengo che ci troviamo oggi in un momento di particolare emergenza della nostra vita associata e quindi non accetto che all'interno del carcere vi possa essere il « doppio circuito ». Quanto è previsto dal regolamento di sorveglianza par-

ticolare è molto grave perché non è possibile escludere alcuni detenuti dalla legislazione premiale che stiamo discutendo. Vorrei proprio sapere come sarà applicato l'articolo 13 della legge n. 354 del 1975. Stiamo creando, infatti, un diritto, un trattamento speciale per alcuni detenuti: la istituzione del regime di sorveglianza particolare credo sia cosa molto grave, ed è altrettanto sconcertante che possa accadere il fatto che una persona, entrando in carcere, subisca immediatamente un regime di isolamento particolare. Se è vero che è necessario che i delitti efferati debbano essere trattati in modo severo, è anche vero il principio del recupero del detenuto; il regime di isolamento, infatti, dovrebbe essere inteso quale misura di prevenzione per evitare casi di intolleranza o situazioni pericolose per la vita di relazione all'interno dei penitenziari.

In questo senso ho presentato degli emendamenti all'articolo 1 che intendono introdurre norme più garantiste nei confronti dell'istituto della sorveglianza particolare. Si tratta di una posizione di principio adottata dal gruppo di democrazia proletaria al fine di evitare l'istituzionalizzazione del regime di sorveglianza particolare.

SALVATORE MANNUZZU. Signor presidente, non vorrei diffondermi sull'articolo 1 nel suo complesso, ma vorrei soffermarmi un momento sul nostro emendamento 1. 8.

Il quarto comma dell'articolo 1, infatti, prevede la possibilità, in caso di necessità ed urgenza, che l'amministrazione disponga in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei prescritti pareri, la cui acquisizione deve avvenire entro dieci giorni. Il nostro emendamento tende ad esplicitare il fatto che la decisione in via definitiva deve essere adottata dall'autorità amministrativa entro ulteriori dieci giorni.

Il quarto comma, infatti, prevede un termine solo per il provvedimento di natura provvisoria e non per quello in via definitiva che, se non fosse approvato il nostro emendamento, rimarrebbe alla di-

screzionalità dell'amministrazione. Ci sembra, quindi, essenziale stabilire un termine preciso per dare al detenuto la possibilità di effettuare un ricorso.

Nel testo in discussione non si prevede, inoltre, alcuna possibilità di revoca del regime particolare di sorveglianza nel caso vengano a mancare o risultino inesistenti le condizioni sulla base delle quali tale regime è stato applicato dall'amministrazione.

FRANCO CORLEONE. L'articolo 1 ha alcuni elementi di grande pericolosità, se la parola pericolosità può essere usata a buon diritto.

Ribadisco quanto ho già detto in sede di discussione sulle linee generali. Il regime di sorveglianza particolare, così come disciplinato da questo articolo, lascia margini di discrezionalità eccessivi e soprattutto sancisce una discrezionalità legale, poiché il provvedimento può essere motivato, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, dal comportamento tenuto nello stato di libertà. In merito non ci sono state date risposte convincenti per sostenere che questa sia una formulazione degna di uno Stato di diritto. Speriamo che chi deve gestire le carceri sia in grado di farlo, perché tutto è affidato alla discrezionalità ed alla sagacia del direttore dell'istituto.

Pur rendendomi conto che molti eventi che accadono in carcere non possono essere specificati in una legge, ritengo che la previsione di un provvedimento di sorveglianza speciale basato su comportamenti tenuti all'esterno del carcere rappresenti una formulazione pericolosissima.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 1. 5 e contrario agli emendamenti 1. 12, 1. 9, 1. 6, 1. 2, 1. 3, 1. 13, 1. 4, 1. 7 e 1. 01. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 1. 10, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 1. 8, al quale propongo di aggiungere in fine le seguenti parole: « decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade ».

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Casini, ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 1. 8, aggiungere in fine le seguenti parole: « decorsi i quali senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade ».*

0. 1. 8. 1.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 1. 5 e si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1. 8 ed il subemendamento 0.1 8. 1. È altresì contrario a tutti gli altri emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 1. 5, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1. 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento 1. 9.

ANGELO BONFIGLIO. Mi permetto di insistere affinché sia la Commissione a decidere su questo emendamento, pur non essendo insensibile alle ragioni dell'urgenza. La discussione che si è svolta al Senato, come è dato ricavare dalla lettura degli atti, consente di stabilire che l'eventuale approvazione di questo emendamento può essere positivamente recepita dai senatori più sensibili a questa tematica. Mi riferisco, in particolare, al relatore, senatore Gallo, ed al senatore Ricci che, con grande rigore, hanno portato avanti in seno alla Commissione giustizia del Senato la tesi della giurisdizionalizzazione della materia.

Per quanto riguarda il merito dello emendamento, si tratta di apportare alcuni ritocchi alla disciplina, tali da ricondurre ad unità la modifica del programma; finora non ho ascoltato alcuna confutazione che risolva il problema da me posto, relativo alla contrattazione derivante dal fatto che, mentre è il giudice ad approvare il programma, la modifica degli elementi che lo caratterizzano è affidata al sinedrio.

Vorrei inoltre ricordare che l'istituto della pena, come emerge dalle modifiche che stiamo approvando, è completamente diverso rispetto all'istituto della pena previsto dal codice Rocco, vale a dire rispetto all'istituto della pena riconducibile al giudicato: e queste considerazioni si rivolgono in modo particolare all'attuale guardasigilli, che è un raffinato cultore di diritto penale.

Nel corso della discussione sulle linee generali ho già detto che, così come nel processo civile il momento dell'esecuzione è momento peculiare della giurisdizione (tanto è vero che il codice di procedura civile dedica un intero libro all'esecuzione stessa), anche il momento dell'esecuzione penale — soprattutto con riferimento allo sforzo di rielaborazione complessiva della materia che stiamo compiendo — non può che essere un momento della giurisdizione penale. Questo ha risvolti notevolissimi sul piano della costituzionalità, se è vero che l'articolo 1 del codice penale assicura un presidio costituzionale, sancendo il principio che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Ogni perplessità di ordine costituzionale deve quindi essere superata demandando la gestione dell'importantissima innovazione che stiamo per riprodurre agli organi della nostra giurisdizione.

BRUNO FRACCHIA. Devo senz'altro riconoscere all'emendamento dell'onorevole Bonfiglio il pregio della coerenza, alla quale il collega crede di poter richiamare anche i colleghi senatori, che hanno dato

a questa materia il senso preciso della giurisdizionalizzazione.

Tuttavia, ritengo di poter avanzare una osservazione di carattere pratico, che mi porta poi a decidere per un voto di astensione sull'emendamento in questione. Personalmente, preferisco che rispetto al provvedimento di cui parliamo il giudice sia terzo, cioè non vi partecipi, così da risultare integro rispetto all'eventuale impugnativa di quel provvedimento. Temo che, diversamente, quanto disposto dall'emendamento Bonfiglio, potrebbe, sul piano pratico, risolversi a svantaggio del detenuto.

SALVATORE MANNUZZU. Il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore dell'emendamento Bonfiglio. Intanto, esso ha l'indubbio pregio della coerenza: il presentatore, infatti, ha già indicato le norme dell'ordinamento penitenziario vigente in base alle quali il programma del trattamento viene approvato dalla autorità giudiziaria. Ora, l'assegnazione al regime di massima sicurezza o di sorveglianza incide in modo centrale sul programma, e quindi è dovere di coerenza prevedere qui l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Né mi sembra che questa garanzia — i cui vantaggi non mi dilungo ad illustrare — ne precluda un'altra, cioè quella di un riesame da parte dell'autorità giudiziaria: infatti, il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza può essere rivisto dal tribunale di sorveglianza. Si infittisce così la rete di garanzie che devono circondare provvedimenti delicati come questi, che toccano intimamente la vita penitenziaria.

FRANCO RUSSO. Dichiaro il voto favorevole all'emendamento Bonfiglio, perché ritengo che la decisione di un magistrato, circa l'assegnazione al regime di sorveglianza, dia maggiori garanzie di quella dell'amministrazione penitenziaria, e l'eventuale reclamo contro la decisione del magistrato dà sicurezza circa abusi sul regime di sorveglianza particolare.

GIULIO MACERATINI. Anch'io preannuncio il voto favorevole all'emendamento Bonfiglio.

LUIGI DINO FELISETTI. Solitamente, quando non si è d'accordo su una proposta di un collega, si comincia il proprio intervento lodando le ragioni che hanno spinto alla presentazione della proposta medesima: ma la mia dichiarazione in questo senso non è rituale, ed anzi esprime un grande rispetto verso le tesi del collega Bonfiglio, come ho detto ieri nel corso della discussione sulle linee generali.

Tuttavia, sono contrario al suo emendamento per ragioni di opportunità, e mi richiamo in proposito alle dichiarazioni del collega Fracchia, circa il fatto che sia preferibile che il giudice resti terzo rispetto ad un provvedimento che nasce in un certo modo e che, per il suo stesso oggetto, ha una attinenza para-amministrativa notevole.

In proposito, ricordo che l'articolo 13 della legge ordinaria di riforma del 1975 resta, mentre occorre anche tenere presente che stiamo introducendo una situazione che in qualche modo mutua il meccanismo del tribunale della libertà nei confronti dell'ordine di cattura. Infatti, anche in questo caso l'ordine viene dato da un'autorità particolare, mentre al tribunale della libertà è riservato un meccanismo di riesame. Se decidessimo che il provvedimento relativo al regime di sorveglianza speciale deve essere assunto dal magistrato, ci verremmo a trovare di fronte ad un principio poi difficilmente modificabile, in quanto tale provvedimento, proprio perché assunto da un giudice diventerebbe difficilmente rimovibile, sia pure attraverso il meccanismo del reclamo. Ritengo che offra maggiori garanzie l'accoglimento del testo dell'emendamento 1. 5 Violante ed altri, che ulteriormente specifica i casi in cui si applica la misura del regime di sorveglianza speciale, risultando concettualmente ultroneo rispetto al testo della proposta di legge, ma esplicativo con riferimento ai limiti ed alle

fattispecie in cui il provvedimento amministrativo può essere adottato.

CARLO CASINI, *Relatore*. Le preoccupazioni che stanno alla base dell'emendamento Bonfiglio ci fanno senz'altro avvertire reale e pressante l'esigenza di una revisione dell'intero processo di esecuzione: ma si tratta di una materia estremamente delicata, circa la quale non mi sento di assumere una posizione precisa in questo momento, senza averla bene approfondita.

In particolare, mi pongo due problemi. In primo luogo, dobbiamo sapere con precisione se quello che noi prevediamo all'articolo 1 è uno strumento del trattamento o della disciplina perché in quest'ultimo caso (e la disciplina nel carcere è condizione del trattamento, ma non costituisce il trattamento stesso) un qualche ruolo l'autorità carceraria deve averlo.

In secondo luogo, dobbiamo avere di mira le garanzie reali per il detenuto; paradossalmente, si può dire che con la normativa predisposta dal testo in esame il detenuto ha una doppia garanzia: non solo una derivante dall'eventuale reclamo al giudice di sorveglianza, ma anche una di carattere politico. Tant'è vero che la legge prescrive che il giudice di sorveglianza deve tenere informato il ministro, altrimenti quest'ultimo non potrebbe interferire nelle decisioni della magistratura.

Il relatore si dichiara pertanto contrario all'emendamento Bonfiglio 1. 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonfiglio 1. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu ed altri 1. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Franco e Pollice 1. 2.

FRANCO RUSSO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 8. 1, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Onorato ed altri 1. 8, con la modifica testé apportata, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Russo Franco e Pollice 1. 3, identico all'emendamento Corleone 1. 13.

FRANCO RUSSO. Lo ritiro.

FRANCO CORLEONE. Anch'io ritiro il mio emendamento 1. 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 1. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mannuzzu ed altri 1. 7.

PIERLUIGI ONORATO. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che ci troviamo di fronte a provvedimenti di sorveglianza speciale, cioè di restrizione del regime penitenziario, che sono prolungabili senza limiti di frequenza.

Infatti nel nostro sistema ogni misura di sicurezza o di custodia che abbia per presupposto la pericolosità del soggetto è misura prorogabile, ma anche revocabile; non si vede perciò perché nel momento in cui venga meno la pericolosità, che è il presupposto della restrizione della libertà personale, l'autorità competente non possa revocarla.

L'emendamento da noi presentato tende pertanto ad introdurre, secondo una coerenza sistemica, la revocabilità dei provvedimenti di sorveglianza particolare, basati sulla cosiddetta pericolosità penitenziaria.

Auspico pertanto che su questo punto la Commissione possa esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu ed altri 1. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1. 01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

1. Dopo l'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 14-ter. - (Reclamo). — 1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.

3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.

4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II ».

L'onorevole Bonfiglio ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 5.

Gli onorevoli Franco Russo e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo capoverso con il seguente:*

« 1. Avverso i provvedimenti delle autorità amministrativa e giudiziaria, relative al luogo o alle modalità della detenzione o dell'internamento, può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Fuori dal caso previsto dal punto 4 dell'articolo 14-bis, il reclamo sospende l'esecuzione del provvedimento ».

2. 1.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Nel primo comma, dopo le parole: « sorveglianza particolare », aggiungere le seguenti: « e contro ogni altra restrizione, comunque imposta, » e, dopo le parole: « provvedimento definitivo », aggiungere le seguenti: « o, altrimenti, dal fatto della restrizione ».*

2. 4.

Gli onorevoli Franco Russo e Pollice hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, aggiungere, dopo la parola: « particolare », le parole: « o avverso le singole restrizioni ».*

2. 2.

*Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: « pena il decadimento del provvedimento stesso ».*

2. 3.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti 2. 5, 2. 1, 2. 4, 2. 2 e 2. 3.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

ANGELO BONFIGLIO. Signor presidente, annuncio il ritiro del mio emendamento 2. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1 non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Mannuzzu ed altri 2. 4.

2. 4.

SALVATORE MANNUZZU. Il nostro emendamento intende accogliere nel provvedimento in esame la rilevanza giuridica dell'adozione anche di fatto del regime di sorveglianza speciale. Di qui la necessità di consentire ai detenuti la possibilità di effettuare ricorso sia nei confronti di qualunque restrizione imposta da un provvedimento amministrativo adottato in base al provvedimento oggi al nostro esame, sia nei confronti di una limitazione di fatto dei diritti del detenuto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 2. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 2. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 2. sto pervenuto dal Senato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 14-quater. — (Contenuti del regime di sorveglianza particolare). — 1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.

2. L'amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria competente.

3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.

4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.

5. Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento ».

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 3.*

3. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole da: « all'esercizio » fino a: « penitenziario » con le seguenti: « alle relazioni tra persone detenute che comportino pericolo per la sicurezza, fermo restando l'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati ».*

3. 2.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

3. 6.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

3. 7.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 4, sostituire le parole: « due ore » con le seguenti: « tre ore »; sostituire la parola: « radio » con la seguente: « radiotelevisivi ».*

3. 3.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « le forme di socialità, le attività di lavoro e di trattamento in generale, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza ».*

3. 4.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: « con altre persone autorizzate ».*

3. 10.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 5.*

3. 5.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 5.*

3. 9.

Il relatore, onorevole Casini Carlo, ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 6. Nei confronti della persona sottoposta a sorveglianza particolare non si applicano per il periodo in cui il medesimo è sottoposto a tale regime le disposizioni di cui al capo VI del titolo II della presente legge ».

3. 8.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor presidente, annuncio il ritiro del mio emendamento 3. 8. Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 3. 1, 3. 2, 3. 6, 3. 7, 3. 3, 3. 4, 3. 10, 3. 5 e 3. 9.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo agli identici emendamenti 3. 6 e 3. 7.

PIERLUIGI ONORATO. Il nostro emendamento soppressivo intende escludere dal provvedimento in esame una norma, a nostro avviso, pleonastica in quanto già prevista dall'ordinamento penitenziario vigente.

FRANCO CORLEONE. Richiamo l'attenzione dei colleghi su questo emendamento in quanto non solo la norma è pleonastica, ma essa modifica il regime che

regola la corrispondenza: si prevede infatti un passaggio della responsabilità su tale tipo di sorveglianza, dal magistrato all'amministrazione penitenziaria. Non si capisce per quale motivo si debba modificare l'articolo 18, molto chiaro e preciso, se non perché si intende intraprendere la via dell'arbitrio.

PIERLUIGI ONORATO. È pleonastica perché prevede l'autorizzazione del magistrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 3. 6 e 3. 7, non accettati dal relatore né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento 3. 4.

FRANCO RUSSO. Prego il relatore ed il Governo di voler accettare questo nostro emendamento che si inserisce nella logica complessiva dell'articolo 3 al fine di garantire la continuità di trattamento anche per quei detenuti che « entrano » nel circuito speciale. Si tratta di garantire anche per costoro quelle forme di socialità e la possibilità di svolgere attività di lavoro utili alla rieducazione sempre che ciò non comporti pericolo per la sicurezza degli altri detenuti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 10, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto ».

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Premettere al comma 1 il seguente comma:*

« Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

"Condizioni di riservatezza sono assicurate perché i detenuti e gli internati possano coltivare relazioni umane rispettando i valori della sessualità, della tenerezza, dell'amicizia e dell'affinità culturale" ».

4. 1.

Il relatore, onorevole Casini Carlo, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « rispettivamente del magistrato di sorveglianza e delle al-

tre autorità giudiziarie » con le seguenti: « dell'autorità giudiziaria ».

4. 2.

Gli onorevoli Franco Russo e Pollice hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### ART. 4-bis.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 19 della legge n. 354 del 1975, aggiungere i seguenti:

« I detenuti e gli internati possono essere ammessi a frequentare all'esterno, in istituti pubblici, corsi scolastici di ogni ordine e grado, nonché corsi di formazione professionale in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15.

I detenuti e gli internati sono avviati a frequentare i corsi suddetti senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza ».

2. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione a frequentare i corsi diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 4. 1 ed all'articolo aggiuntivo 4. 01.

Per quanto riguarda il mio emendamento 4. 2, si tratta semplicemente di una migliore formulazione dell'articolo 4, che distingue tra prima della sentenza di primo grado e dopo. Non si capisce quale sia il ruolo del giudice di sorveglianza precedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado; probabilmente chi ha elaborato il testo è caduto in errore, perché l'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario non prevede che nella fase di primo grado vi sia l'intervento del giudice di sorveglianza, che viene citato, ma con riferimento ad altra questione.

PIERLUIGI ONORATO. Dobbiamo considerare che l'articolo 18 della legge n. 354 rinvia al sistema delle competenze.

CARLO CASINI, *Relatore*. Se il riferimento è al giudizio di secondo grado, non vi è alcun errore. Il fatto è che l'articolo 4 parla di sentenza di primo grado.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento 4. 1, favorevole all'emendamento del relatore 4. 2 e contrario all'articolo aggiuntivo 4. 01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 2, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 4. 01.

FRANCO RUSSO. Desidero richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi del gruppo comunista su questo articolo aggiuntivo, che amplia la portata degli articoli 21 e 19 della legge n. 354, concernenti la possibilità di frequentare corsi scolastici e di formazione professionale.

Penso che questo articolo aggiuntivo non stravolga l'impianto della proposta di legge approvata dal Senato, ma anzi introduca la possibilità, per le direzioni carcerarie, di far frequentare ai detenuti dei corsi di formazione professionale, in modo da preparare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Sapendo anche di avere questa volta l'appoggio di un gruppo politico più nutrito, raccomando alla Commissione l'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

SALVATORE MANNUZZU. Il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore dell'articolo aggiuntivo 4. 01. Riteniamo infatti che non si debba respingere la possibilità di far svolgere ai detenuti, all'e-

sterno del carcere, un'attività importante, ma diversa da quella del lavoro. D'altra parte, i rischi sono gli stessi di quelli presentati dall'ipotesi del lavoro esterno, mentre uguale, se non maggiore, è il contributo positivo che da tali attività deriverebbe sotto il profilo sociale.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Prego i presentatori dell'articolo aggiuntivo 4. 01 (che mi pare simile al successivo emendamento 6. 3) di ritirarlo. Infatti, le ragioni che lo ispirano sono da tutti condivisibili, ma una disposizione del genere comporterebbe, per realizzarla, un insopportabile aggravio per la amministrazione statale (mi riferisco al problema delle scorte, della sorveglianza, e così via). Invito quindi i presentatori a prendere atto della positiva considerazione del Governo, evitando che una pronuncia negativa sull'articolo aggiuntivo precluda la futura attenzione ad un problema senz'altro importante: infatti, qualora l'emendamento venisse posto in votazione, mi vedrei costretto ad invitare la Commissione a votare contro.

LUCIANO VIOLANTE. Con riferimento al nostro emendamento 6. 3, richiamato dal ministro, devo dire che ci rendiamo conto delle difficoltà che esso potrebbe creare all'amministrazione penitenziaria, e perciò ne preannunciamo il ritiro. Tuttavia, ci riserviamo di presentare un ordine del giorno per chiedere al Governo un impegno a favorire lo studio nelle carceri, sotto il profilo sia dei trasferimenti esterni, sia della partecipazione ai corsi di addestramento professionale.

FRANCO RUSSO. Posso ritirare l'articolo aggiuntivo se il Governo si impegna a riprendere in esame l'argomento che esso tratta.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo può solo considerare il problema in modo generale.

FRANCO RUSSO. Allora, insisto sulla votazione dell'articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 01 Franco Russo e Pollice, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

**ART. 5.**

1. Il sesto comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

« Ai fini dell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri ed attitudini nonché delle condizioni economiche della famiglia.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto ».

*(È approvato).*

Gli onorevoli Franco Russo e Pollice hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 5-bis.**

*(Colloqui, corrispondenza e informazione).*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente comma:

In occasione dello svolgimento dei colloqui è fatto divieto di installare strutture che impediscono il contatto fisico di detenuti e internati con le persone ammesse al colloquio ».

5. 01.

**CARLO CASINI, Relatore.** Sono contrario a questo articolo aggiuntivo.

**VIRGINIO ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia.** Anche il Governo è contrario.

**FRANCO RUSSO.** Ritiriamo l'articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 6.**

1. L'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« **ART. 21. — (Lavoro all'esterno).** —  
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza ».

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

*Inserire, prima del comma 1, il seguente comma:*

1. « L'amministrazione penitenziaria, anche d'intesa con la commissione regionale per l'impiego e le sezioni circoscrizionali del collocamento assume le necessa-

rie iniziative per assicurare ai detenuti ed internati il lavoro meglio rispondente alle condizioni ambientali e dei soggetti, organizzandolo all'interno degli istituti e favorendolo all'esterno di essi, presso imprese industriali, agricole, commerciali o di servizi o presso gli studi professionali o presso privati cittadini.

6. 5.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole: « al lavoro all'esterno » con le seguenti: « allo svolgimento all'esterno di attività lavorative e di servizio civile volontario ».*

6. 1.

Gli onorevoli Lanfranchi Cordioli, Fracchia e Granati Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo le parole: « all'esterno » aggiungere le seguenti: « presso imprese pubbliche o private qualunque sia la natura e la dimensione delle stesse ».*

6. 2.

Gli onorevoli Macis, Violante e Trabacchi hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 5. I detenuti che intendono frequentare corsi di studio universitari o negli istituti di istruzione secondaria possono essere autorizzati nelle forme e con le modalità previste nei commi precedenti alla frequenza delle lezioni ».

6. 3.

Gli onorevoli Bochicchio Schelotto, Macis e Granati Caruso, hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il quarto comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente:*

« 5. Salve le disposizioni del codice penale e delle altre leggi in materia di pene accessorie, sono abrogate tutte le al-

tre disposizioni che impediscono a coloro che hanno subito una condanna penale di essere ammessi al servizio della pubblica amministrazione ».

6. 4.

MARTE FERRARI. Ritiro il mio emendamento 6. 5, ritenendo che la materia possa avere una migliore collocazione. Del resto, nel corso del dibattito, lo stesso relatore indicava come preferibile la presentazione di un ordine del giorno, inteso a chiedere l'impegno del Governo a favorire in ogni modo l'avviamento dei detenuti al lavoro esterno, presso imprese di qualsiasi natura e dimensione.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI. Ritiriamo il nostro emendamento 6. 2.

FRANCESCO MACIS. Ritiriamo il nostro emendamento 6. 3.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sugli altri rimanenti ?

CARLO CASINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6. 1 e 6. 4.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo al parere contrario espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 1, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

1. L'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (Determinazione delle mercedi). — 1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente

stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.

3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.

4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario ».

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

ART. 7.

1. L'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (Determinazione della remunerazione). — 1. La remunerazione dei detenuti e degli internati lavoratori o ti-

rocinanti si determina secondo i contratti collettivi stipulati, per prestazioni lavorative simili, dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale ».

7. 8.

Gli onorevoli Fracchia, Granati Caruso e Trabacchi hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, la parola « mercedi » è sostituita con la parola: « remunerazioni ».*

7. 7.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire la parola « mercede » con le seguenti: « trattamento economico » e sostituire le parole: « in misura inferiore a due terzi » con le seguenti: « ed è determinato dai contratti collettivi di lavoro ».*

7. 1.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 le parole: « in misura non inferiore ai due terzi del » sono sostituite con le parole: « uguale al ».*

7. 9.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 sopprimere le parole: « A tal fine ».*

7. 2.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 le parole: « da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale » sono sostituite con le seguenti: « da una rappresentanza nazionale dei detenuti, sia in attesa di giudizio sia in espiazione di pena ».*

7. 10.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 3.*

7. 3.

*Al comma 4 sopprimere la parola « altresì » e aggiungere, in fine: « La commissione stabilisce altresì le modalità di fruizione delle ferie previste dai contratti collettivi nazionali ».*

7. 4.

Gli onorevoli Trabacchi, De Gregorio e Pedrazzi Cipolla hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:*

« 5. Gli oneri sociali delle imprese relativi alle prestazioni dei lavoratori detenuti sono fiscalizzati ».

7. 6.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere in fine il seguente periodo:*

« Il detenuto che lavora può adire alla magistratura del lavoro, per le materie ad essa competenti ».

7. 5.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:*

**ART. 7-bis.**

1. L'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. - (Assegni familiari). — 1. Ai detenuti e agli internati che lavorano o sono ammessi a un tirocinio retribuito sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

2. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento ».

7. 03.

*Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:*

**ART. 7-ter.**

1. L'articolo 24 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

ART. 24. - (Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione). — 1. Le somme dovute a titolo di risarcimento del danno cagionato dal reato si prelevano dalla remunerazione dei condannati in misura non eccedente il quinto di essa.

2. In eguale misura si prelevano, dalla remunerazione dei condannati e degli internati, le somme da essi dovute a titolo di rimborso delle spese processuali e delle spese che lo Stato sostiene per il loro mantenimento, nonché a titolo di risarcimento del danno arrecato a beni dell'amministrazione.

3. La remunerazione è soggetta a pignoramento o a sequestro nella misura autorizzata dal giudice di sorveglianza per i crediti alimentari e nella misura di un quinto per gli altri crediti, non indicati nei primi due commi.

4. Il simultaneo concorso delle cause previste nei primi tre commi, diverse da quelle relative a crediti alimentari, non può colpire una quota maggiore di due quinti.

5. In ogni caso è riservata a favore dei condannati e degli internati almeno la metà della remunerazione.

7. 04.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:*

**ART. 7-quater.**

1. Al fine di reperire occasioni di lavoro all'esterno per i detenuti e gli in-

ternati sono costituite commissioni regionali composte da un rappresentante della amministrazione penitenziaria, da rappresentanti degli enti locali, da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, dei vari settori produttivi, da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale, da rappresentanti dei detenuti per ciascuna casa penale o circondariale. Le commissioni regionali devono presentare ai ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'azione svolta e su quella che si intende svolgere.

7. 01.

Gli onorevoli Fracchia, Granati Caruso e Trabacchi hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:*

ART. 7-quinquies.

1. Nell'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: « mercede » è sostituita con la parola: « retribuzione ».

7. 02.

BRUNO FRACCHIA. Anche a nome dei miei colleghi, annuncio il ritiro del nostro emendamento 7. 7 e dell'articolo aggiuntivo 7. 02.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

FRANCESCO MACIS. Vorrei conoscere l'opinione del Governo in ordine al reperimento dei fondi necessari per il lavoro penitenziario; nel caso il ministro dia assicurazione in merito, saremmo disposti a ritirare i nostri emendamenti per trasformarli in un ordine del giorno.

SALVATORE MANNUZZU. La disciplina del lavoro penitenziario prevista dall'articolo 7 del provvedimento al nostro esame non ci soddisfa in quanto non configura ancora quel sistema di incentivi che noi auspichiamo venga introdotto nella vita penitenziaria. In questo senso, quindi, abbiamo presentato degli emendamenti che tendono a porre una regolamentazione del lavoro dei detenuti più vicina a quella che disciplina il mondo del lavoro nel suo complesso. Ci rendiamo ben conto della necessità di giungere ad una rapida approvazione della proposta di legge n. 3831, ma vorremmo conoscere l'orientamento del Governo su questa materia anche in vista di un possibile disabbinamento delle proposte di legge n. 339 e n. 340 presentate dal nostro gruppo in ordine alla normativa sul lavoro penitenziario.

Dopo aver udito le dichiarazioni del Governo sulla possibilità di assicurare una congrua provvista finanziaria almeno per una prima sperimentazione degli incentivi, ci esprimeremo in tal senso.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi è un invito dell'onorevole Mannuzzu che subordina la sua decisione in ordine agli emendamenti presentati dal suo gruppo all'articolo 7 alle dichiarazioni del Governo in ordine alla formalizzazione di assicurazioni sui finanziamenti necessari.

Non sono in grado di dare assicurazioni perché la richiesta riguarda la provvista finanziaria volta ad incentivare il lavoro all'interno delle carceri. Da parte del Governo vi è indubbiamente una attenta considerazione su tutto il problema perché la politica carceraria deve essere volta ad umanizzare la pena ed a rendere la situazione carceraria più consona a certi principi che oggi la coscienza civile considera assai diffusi; ma una assicurazione in termini di provvista finanziaria — come ella accennava, onorevole Mannuzzu — il Governo, per onestà intellettuale del sottoscritto, non ritiene al momento di poterla dare.

SALVATORE MANNUZZU. Ritiro tutti gli emendamenti all'articolo in discussione per un senso di viva responsabilità. È raggelante la risposta del Governo; è un fatto di grande rilievo che non può non essere posto in evidenza in questo dibattito. Il Governo dice: « Non ci sono denari per il lavoro »...

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho detto questo, ho detto cose completamente diverse!

SALVATORE MANNUZZU. Mi sembrava di aver sentito che il Governo non si impegnava a dare denari...

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho detto che non posso anticipare questo impegno.

SALVATORE MANNUZZU. Comunque sia sarà molto difficile che in futuro ci sia un lavoro per un solo detenuto. Confermo il ritiro dei miei emendamenti sollecitando la Commissione a deliberare il disabbinamento delle proposte di legge n. 339 e n. 340.

FRANCO RUSSO. Annuncio il ritiro di tutti i nostri emendamenti presentati all'articolo 7 in ordine alla disciplina del lavoro penitenziario. Riteniamo, infatti, che tale materia sia meritevole di un inquadramento più generale; tale orientamento si è evidenziato, infatti, anche in un convegno indetto dalla federazione CGIL-CISL-UIL alla presenza di autorevoli studiosi quali i senatori Vassalli e Giugni.

Il ritiro dei nostri emendamenti è dettato dalla volontà di presentare un ordine del giorno che solleciti una rapida discussione sulla materia del lavoro all'interno delle carceri.

FRANCESCO MACIS. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista alla proposta di disabbinamento delle proposte di legge nn. 339 e 340 avanzata dall'onorevole Mannuzzu.

Desidero altresì segnalare all'attenzione del ministro l'ordine del giorno da noi presentato per lo stanziamento di risorse finanziarie necessarie per incentivare il lavoro penitenziario.

FELICE TRABACCHI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 7. 6.

PRESIDENTE. Sulla base delle dichiarazioni testé formulate nel corso della discussione dell'articolo 7 rimane inteso che la Commissione procederà prima della votazione finale al disabbinamento delle proposte di legge nn. 339, 340 e 3697 in materia di lavoro penitenziario.

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 7. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 7. 10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 8.

1. Nel quarto comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: « facoltà » è sostituita con la seguente: « diritto ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

1. Dopo l'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo

2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, è inserito il seguente:

« ART. 30-ter. — (Permessi premio). —

1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano di particolare pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.

3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo.

5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si appli-

cano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis.

8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali ».

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Nella rubrica e nel testo dell'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975, sopprimere la parola: « premio ».*

9. 1.

*Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: « ai condannati », le seguenti: « agli internati e agli imputati ».*

9. 2.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: « che hanno tenuto » fino a: « sociale ».*

9. 3.

*Al comma 1, sopprimere le parole: « che non risultano di particolare pericolosità sociale ».*

9. 3-bis.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sopprimere le parole: « e che non risultano di particolare pericolosità sociale ».*

9. 15.

Il relatore, onorevole Casini, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, in fine, al primo periodo, sostituire le parole: « per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro » con le parole: « per consen-*

tire lo svolgimento di una concreta attività culturale o lavorativa ovvero per mantenere rapporti affettivi ».

9. 16.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: « direttore dell'istituto » le seguenti: « e per gli imputati sentita l'autorità che procede ».*

9. 4.

Il relatore, onorevole Casini, ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Nel corso del permesso il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata. Nel caso di violazione dei relativi obblighi il permesso è revocato ».

9. 13.

L'onorevole Russo Franco ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 3.*

9. 12.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 4.*

9. 5.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) nei confronti dei condannati a pena detentiva non superiore ai tre anni ».

9. 11.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: « un quarto » con le seguenti: « un sesto ».*

9. 6.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: « dieci anni » con le seguenti: « sei anni ».*

Il relatore, onorevole Casini, ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma 4-bis: « I permessi premio non possono essere concessi alle persone sottoposte a misure di prevenzione ».*

9. 14.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato i seguenti emendamenti ed articolo aggiuntivo:

*Sopprimere il comma 5.*

9. 8.

*Sopprimere il comma 8.*

9. 9.

*Il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione o l'internamento non hanno commesso reati dolosi contro la persona ».

9. 10.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

(Sanzioni disciplinari).

1. I numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 39 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.

9. 01.

Gli onorevoli Macis, Fracchia e Violante hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:*

ART. 9-*quater*.

1. L'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — (*Isolamento*). — 1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune;

3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 33-*bis* ».

9. 02.

Gli onorevoli Fracchia, Macis e Violante hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 9-bis, è aggiunto il seguente:*

ART. 9-*quinqüies*.

1. Dopo l'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 33-*bis*. — (*Isolamento per gli imputati e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione*). — 1. Se l'imputato non è mai stato interrogato, può essere disposto l'isolamento continuo sino al primo interrogatorio da parte dell'autorità giudiziaria che procede.

2. Negli altri casi, se ricorrono particolari esigenze istruttorie, l'isolamento continuo può essere disposto solo dal tribunale previsto dall'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale, su richiesta del magistrato che procede e per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

3. Il magistrato che procede può per altro disporre in via di urgenza che l'imputato sia posto in regime di isolamento; il provvedimento perde di efficacia con la decisione del tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale.

4. Per gli arrestati nel procedimento di prevenzione è competente a disporre l'isolamento continuo il tribunale previsto dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 423. La durata dell'isolamento non può essere superiore a giorni venti ».

9. 03.

In relazione all'articolo aggiuntivo 9. 02 concernente l'isolamento, faccio notare all'onorevole Violante che esso è di tenore identico all'articolo 1 della proposta di legge n. 3919; su di esso la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole ad una condizione: che il primo capoverso dell'articolo 2 venga modificato nel senso di stabilire un termine di decadenza, di durata non superiore a quello previsto dal codice di procedura penale per il primo interrogatorio dell'imputato, trascorso il quale, indipendentemente dall'effettivo svolgimento dell'interrogatorio stesso, venga meno l'esistenza del provvedimento di isolamento continuo.

Ora, poiché la Commissione giustizia in sede legislativa deve rispettare la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali, la sua proposta in quella parte deve essere modificata nel senso proposto dalla Commissione affari costituzionali, altrimenti non può andare in votazione, se non in via di principio.

LUCIANO VIOLANTE. Al Senato ci sono troppi penalisti e alla Camera forse troppo pochi!

PRESIDENTE. Passiamo al parere del relatore e del Governo sugli emendamenti proposti all'articolo 9.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 e ritiro quelli da me presentati.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Russo Franco e Pollice 9. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 9, 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 9. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 9. 3-bis, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Poiché il presentatore dell'emendamento 9. 15, onorevole Corleone, non è in questo momento presente in Commissione, si intende vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 9. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 9. 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 9. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu ed altri 9. 11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 9. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 9. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 9. 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 9. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 9. 10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

FRANCO CORLEONE. Chiedo che in fase di coordinamento del testo al comma sesto dell'articolo 9 siano aggiunte le parole, dopo l'articolo 30: « della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

PRESIDENTE. Se si tratta di un semplice coordinamento formale potrà essere tenuto conto, ma se dovesse importare anche una minima modifica sostanziale, tale proposta non sarà presa affatto in considerazione.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Russo Franco e Pollice 9. 01.

FRANCO RUSSO. Lo ritiriamo.

LUCIANO VIOLANTE. In ordine al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, prima dicevo scherzando che al Senato ci sono troppi penalisti e

alla Camera forse nessuno. Infatti, l'articolo 365 del codice di procedura penale prescrive che, se l'imputato non viene interrogato entro il termine di 15 giorni dall'arresto, scade il termine di custodia cautelare.

**PRESIDENTE.** In questo momento non dobbiamo interessarci del testo al nostro esame, ma dell'emendamento ad esso riferito. La Commissione affari costituzionali, nell'espressione del suo parere, ha posto una condizione — e metto tra virgolette la parola « condizione » — che è per noi ostativa alla possibilità di legiferare. A me dispiace infinitamente, ma il primo capoverso dell'articolo 2 o viene adattato alla condizione posta dalla I Commissione, oppure non può essere messo ai voti.

**LUCIANO VIOLANTE.** Il problema è che la persona non è più in carcere, se poniamo questa condizione, non è più detenuta. Si tratta di un parere inesistente dal punto di vista formale, perché...

**PRESIDENTE.** Perdiamo una settimana...

**LUCIANO VIOLANTE.** Il parere è stato formulato da qualcuno che non conosce il codice di procedura penale e che quindi ci costringe ad inserire una norma che può avere un effetto contraddittorio, perché comporta la permanenza della carcerazione nonostante l'articolo 365 stabilisca la scarcerazione.

Noi potremmo accantonare gli articoli per vedere come costruire una modifica e per vedere in che modo sia possibile rispondere alla Commissione affari costituzionali senza stabilire la scarcerazione immediata di coloro che non sono interrogati entro il termine.

Se dicessimo che se l'imputato non è interrogato cessa lo stato di isolamento, modificheremmo l'articolo 365 del codice di procedura penale che stabilisce che l'imputato esce dal carcere; quindi, potrebbe essere una modifica tacita alla norma che abbiamo già inserito nel codice, che stabilisce la scarcerazione immedia-

ta. Non l'abbiamo richiamata perché l'imputato esce dal carcere: se dovessimo dire che cessa lo stato di isolamento, diremmo che resta lo stato di custodia cautelare.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**ART. 9-ter.**

1. Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 4 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.

2. Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare il Ministero, ai fini dell'assegnazione.

3. Nel caso di ingresso dalla libertà per motivi diversi dalla esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza, il direttore dell'istituto ordina che la persona ricevuta sia provvisoriamente posta in stato di isolamento e provvede a dare immediatamente l'avviso preveduto dall'articolo 7 del regio decreto 27 maggio 1931, n. 603, anche ai fini di provocare i provvedimenti indicati nel numero 3) dell'articolo 33 della legge, se non siano già stati emessi dall'autorità giudiziaria.

4. Il provvisorio isolamento disposto dal direttore dell'istituto cessa di avere efficacia se non viene confermato espressamente entro quarantotto ore dall'autorità giudiziaria competente.

5. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone o conferma l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.

6. L'isolamento giudiziario non può avere una durata superiore a quindici

giorni. In casi strettamente necessari per motivi istruttori, l'autorità giudiziaria procedente può, con distinto motivato provvedimento, prorogare l'isolamento giudiziario di altri quindici giorni.

7. Durante l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il detenuto isolato — previo nulla osta dell'autorità giudiziaria — gli operatori penitenziari incaricati o delegati dal direttore dell'istituto.

9. 04.

Si è spiegato bene, onorevole Violante, tanto che le dico che, proprio perché lei ha ragione, siamo in difficoltà; infatti, se lei avesse torto, potremmo modificare il testo nel senso voluto dalla Commissione affari costituzionali, mentre proprio la sua considerazione ci mette in grave imbarazzo.

Propongo, pertanto, di accantonare gli articoli aggiuntivi 9. 02, 9. 03, 9. 04.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei richiamare l'attenzione dei proponenti sulle difficoltà che hanno indotto il presidente ad avanzare la proposta di accantonamento, onde trovare il modo di soddisfare le condizioni poste dalla I Commissione affari costituzionali.

La materia oggetto degli articoli aggiuntivi, per alcuni aspetti, può essere considerata oggetto di regolamento. Il Ministero di grazia e giustizia, in data 30 luglio, ha iniziato l'elaborazione di una nuova disciplina, che assorbe ampiamente l'emendamento dell'onorevole Violante. Invito dunque a prendere atto della volontà manifestata dal Governo affinché, in ottemperanza alle condizioni poste dalla I Commissione affari costituzionali, questa materia possa essere compiutamente, e con la debita calma regolamentata.

Gli obiettivi che si pone l'emendamento dell'onorevole Violante sono, sotto tutti gli aspetti, garantiti dal nuovo regolamento che il Governo si impegna a presentare. Se la Commissione acconsente su tale ipotesi, l'accantonamento diviene del tutto inutile.

FRANCESCO MACIS. In merito alla possibilità di disporre l'isolamento dell'im-

putato, è necessario intervenire in via legislativa poiché l'articolo 33 della legge n. 345 stabilisce che l'imputato può essere assegnato all'isolamento su decisione del giudice che procede.

Ritengo, pertanto, che sia preferibile la proposta avanzata dal presidente di accantonare gli articoli aggiuntivi al fine di giungere ad un chiarimento rispetto al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non insisto sulla proposta che ho poc'anzi avanzata, augurandomi che l'accantonamento possa portare ad una riflessione.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta di accantonamento.

LUCIANO VIOLANTE. Anche il gruppo comunista è favorevole alla ipotesi di accantonamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonare gli articoli aggiuntivi 9. 02, 9. 03 e 9. 04.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

1. Dopo l'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 41-bis. — (*Situazioni di emergenza*). — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto ».

2. L'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è conseguentemente abrogato.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 10.*

10. 1.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, le parole: « delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati » sono sostituite con le seguenti: « delle sole regole che possono porsi in quelle particolari circostanze in contrasto con la sicurezza ».*

10. 3.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 2. I provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia sono comunicati entro ventiquattro ore al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ».

10. 2.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.**

*(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione).*

1. L'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1. Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per impedire atti di violenza o tentativi di evasione.

2. Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei

confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto, che a sua volta deve avvertirne il magistrato di sorveglianza, il quale dispone senza indugio gli accertamenti sanitari e procede alle indagini del caso, nei confronti dei detenuti e degli internati.

3. Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica.

4. Gli agenti in servizio all'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore che ne deve riferire immediatamente al magistrato di sorveglianza ».

10. 01.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-ter.**

*(Assegnazione dei condannati e degli internati).*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente comma:

« 4. Le assegnazioni dei condannati e degli internati agli istituti di pena ed i loro successivi trasferimenti, sono sottoposti all'approvazione del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69, quarto comma, e con le modalità ivi previste. In caso di urgenza il trasferimento può essere disposto in via provvisoria dall'autorità amministrativa competente ».

10. 02.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-quater.**

*(Trasferimenti e traduzioni).*

1. Il secondo comma dell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 2. Nel disporre i trasferimenti deve essere seguito il criterio di destinare i

soggetti in istituti siti nella regione di residenza dei soggetti stessi e delle loro famiglie ».

10. 03.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 10.

DANTE CIOCE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

FRANCO RUSSO. Proponiamo di sopprimere l'articolo 10 perché esso modifica e non abroga l'articolo 90 della legge n. 354. Ci troviamo, infatti, dinanzi ad un regime di sorveglianza particolare la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella del citato articolo 90. Potrebbero allora ripetersi le tristi esperienze verificatesi alla fine degli anni settanta, quando vennero istituiti i bracci speciali e vennero disapplicate le leggi a garanzia dei detenuti.

Concludendo, invito ad approvare lo emendamento 10. 1, mentre dichiaro di ritirare gli articoli aggiuntivi 10. 01, 10. 02 e 10. 03.

FRANCO CORLEONE. Voglio sperare che il parere contrario sugli emendamenti derivi soltanto dalla situazione di emergenza in cui ci troviamo e che la nostra Commissione non avrebbe approvato certe frasi se avesse avuto il tempo di elaborare il testo.

Ritengo, infatti, che questo articolo 10 sia pessimo, perché peggiore dell'articolo 90 della legge n. 354, che almeno stabiliva che, in casi gravi ed eccezionali, il ministro aveva la facoltà di sospendere le misure adottate per esigenze di ordine e di sicurezza. L'articolo 10 non prevede né motivazioni né limiti e afferma addirittura che viene sospesa l'applicazione delle normali regole di trattamento. A cosa ci si riferisce? Forse si deve negare il vitto ai detenuti?

È per queste motivazioni che ho presentato l'emendamento.

Non capisco per quale motivo tale emendamento non venga accolto. Sebbene

fossimo già consapevoli del fatto che nessuna proposta da parte nostra sarebbe stata accolta, ritengo che in questo caso un reiterato rifiuto sarebbe non solo offensivo nei confronti degli italiani, ma anche lesivo delle normali regole di comportamento.

PIERLUIGI ONORATO. Desidero preannunciare il mio voto favorevole agli emendamenti 10. 3 e 10. 2, richiamando l'attenzione dei colleghi sull'applicazione dell'articolo 10, che è molto delicato poiché affida all'esecutivo il potere di sospendere dei diritti costituzionali. Si può ammettere tale previsione in relazione a situazioni di emergenza, ma non credo debba essere respinto un emendamento, quale quello del collega Corleone, con cui si intende limitare tale potere di sospensione a quei diritti che si pongano in effettivo contrasto con le esigenze legate ai casi eccezionali motivanti il provvedimento. Per tale motivo, sono favorevole all'emendamento 10. 3 ed invito i colleghi ad esprimersi positivamente al riguardo.

Con l'emendamento 10. 2, introduciamo un dovere di comunicazione del provvedimento ministeriale al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere, onde attivare un controllo democratico e politico pubblico su provvedimenti, che, pur essendo ipotizzabili, in quanto eccezionali necessitano di un particolare controllo.

GIULIO MACERATINI. Annuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale su entrambi gli emendamenti cui si è riferito il collega Onorato. Riteniamo infatti, che la limitazione introdotta debba essere circoscritta a quei diritti che in particolari circostanze si pongano in contrasto con la sicurezza; consideriamo, inoltre, opportuna una conoscenza a livello politico dei provvedimenti adottati e dei casi personalizzati, in cui tali limitazioni sono state introdotte.

CARLO CASINI, *Relatore*. Ribadisco il mio parere contrario agli emendamenti 10. 1, 10. 3 e 10. 2.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 10. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 10. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Manuzzu ed altri 10. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

1. L'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e dall'articolo 7 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché dall'articolo 4-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Affidamento in prova al servizio sociale*). — 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione.

4. Se l'istanza di cui al precedente comma 3 è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale,

anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale ».

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: « tre anni » con le parole: « cinque anni ».*

11. 5.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: « tre anni », le seguenti: « o due anni e mezzo prima della metà pena ».*

11. 1.

*Al comma 3, dopo le parole: « comma 2 », aggiungere le seguenti: « l'affidamento può essere altresì disposto dopo un periodo di osservazione condotta all'esterno del carcere se il soggetto si trova agli arresti domiciliari o se, trovandosi a piede libero, presenta istanza di osservazione ai fini dell'affidamento in prova ».*

11. 2.

*Al comma 11, sopprimere le parole: « contrarie alla legge o alle prescrizioni dettate ».*

11. 3.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Contro il provvedimento di revoca è ammesso reclamo secondo la procedura di cui all'articolo*

*14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento di revoca non fa parte del collegio ».*

11. 4.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti 11. 5, 11. 1, 11. 2, 11. 3 e 11. 4.

DANTE CIOCE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Corleone 11. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

FRANCO RUSSO. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 11. 1, 11. 2, 11. 3 e 11. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 12.

1. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è sostituito dal seguente:

« ART. 47-bis. — *(Affidamento in prova in casi particolari)*. — 1. Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell'articolo 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985,

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.

2. Si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47 anche se la domanda è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato.

3. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.

4. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

5. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.

6. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

7. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

8. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ».

L'onorevole Corleone ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma sono abrogate le parole da: « Se non è possibile... » fino alla fine del periodo.*

12. 2.

*Sopprimere il comma 4.*

12. 3.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 7.*

12. 1.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti 12. 2, 12. 3 e 12. 1.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 12. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 12. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 12. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 12.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal precedente articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 47-ter. — (Detenzione domiciliare). — 1. La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:

1) donna incinta o che allatta la propria prole;

2) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

3) persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;

4) persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.

3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47.

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo.

Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Può essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel comma 1.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca ».

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, le parole: « due anni » sono sostituite dalle parole: « cinque anni ».*

13. 8.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sopprimere le parole da: « trattasi di » fino a: « e di famiglia ».*

13. 1.

Gli onorevoli Lanfranchi Cordioli, Macis e Bochicchio Schelotto hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, punto 1, dopo la parola: « prole », aggiungere le parole: « o madre di un figlio di età inferiore a tre anni ».*

13. 5.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, punto 4 le parole: « di età minore di 21 anni per » sono sostituite con la parola: « con ».*

13. 9.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 2.*

13. 2.

L'onorevole Bonfiglio ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 2.*

13. 6.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sono abrogate le parole: « o di una scelta di criminalità ».*

13. 10.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « contro il provvedimento di revoca è ammesso reclamo secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento di revoca non fa parte del collegio ».*

13. 3.

*Sopprimere il comma 7.*

13. 4.

L'onorevole Casini, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 7, la parola: « Può » è sostituita con la seguente: « Deve ».*

13. 7.

CARLO CASINI, *Relatore*. In ordine all'emendamento Lanfranchi Cordioli ed altri 13. 5 — mi richiamo ai rilievi già espressi in sede di discussione sulle linee generali — concordo sull'opportunità di estendere la concedibilità del beneficio della detenzione domiciliare anche alla madre di un bambino di età inferiore a tre anni; occorre, tuttavia, considerare la necessità di verificare che il figlio non sia stato abbandonato e che, viceversa, conviva con la madre, la quale, adempiendo ai propri doveri, provveda ad accudirlo. Possono, infatti, sussistere condizioni per le quali il tribunale dei minori decida di affidare il bambino ad altri.

All'emendamento in questione propongo pertanto un subemendamento volto a sostituire la parola « figlio » con la parola « prole », nonché a specificare il requisito della convivenza con la madre.

PRESIDENTE. La prego di formalizzare il suo subemendamento, onorevole Casini. A mio avviso, sarebbe opportuno, ai fini di una dicitura più corretta, l'eventuale inserimento dell'aggettivo « propria » prima della parola « prole ».

La prego di proseguire nell'espressione del parere su tutti gli altri emendamenti all'articolo 13.

CARLO CASINI, *Relatore*. Invito la Commissione a pronunciarsi in senso favorevole all'emendamento 13. 7, di cui sono firmatario, essendo evidente che, al settimo comma, la parola « Può » deve essere sostituita dalla parola « Deve ».

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con la osservazione del relatore.

CARLO CASINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 13. 8, 13. 1, 13. 9, 13. 2, 13. 6, 13. 10, 13. 3 e 13. 4.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa al parere testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Casini, ha presentato il seguente subemendamento 0. 13. 5. 1 all'emendamento Lanfranchi Cordioli ed altri 13. 5:

*Sostituire le parole: « di un figlio » con le parole: « di prole », e aggiungere in fine le seguenti: « con cui convive ».*

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 13. 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 13. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 13. 5. 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Lanfranchi Cordioli, ed altri 13. 5, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché il presentatore dell'emendamento 13. 9, onorevole Corleone, non è in questo momento presente in Commissione, si intende vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 13. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Bonfiglio 13. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 13. 10, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 13. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice 13. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento del relatore 13. 7.

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro il voto contrario del gruppo della sinistra indipendente per un evidente motivo: vogliamo lasciare un certo margine di discrezionalità al magistrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13. 7, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 13, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Sospendo la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 14,5, è ripresa alle 14,15.

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame degli articoli. Ricordo che prima della sospensione avevamo approvato l'articolo 13. Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 14.

1. L'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — (*Ammissione alla semilibertà*). — 1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47 se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di almeno metà della pena.

3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiaato almeno venti anni di pena.

6. Nei casi previsti dal comma 1 la semilibertà può essere altresì disposta prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale; in tal caso si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 47.

7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 ».

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole: « sei mesi » con le seguenti: « tre anni ».*

14. 1.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole: « sei mesi » con le seguenti: « due anni ».*

14. 4.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire la parola: « metà » con le seguenti: « un terzo ».*

14. 2.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire le parole: « metà della pena » con le seguenti: « un terzo della pena ».*

14. 5.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 5, sostituire le parole: « venti anni », con le seguenti: « 12 anni ».*

14. 3.

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:*

#### ART. 14-bis.

1. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« ART. 50-bis. — 1. Le misure dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà non sono applicabili alle persone sottoposte con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione ».

14. 01.

CARLO CASINI. Sono contrario agli emendamenti presentati all'articolo 14. Quanto al mio articolo aggiuntivo 14. 01 vorrei rilevare che le misure dell'affidamento in prova suppongono la non pericolosità del soggetto, ipotesi che non sembra verificarsi nel caso in cui le persone siano sottoposte, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione. Comunque, ritiro tale articolo aggiuntivo, tanto

più che abbiamo già approvato una norma in base alla quale è stabilito che alcune misure alternative non sono concedibili a chi sia legato alla criminalità organizzata.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 14. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 15.

1. Dopo l'articolo 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 51-bis. — (*Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà*). — 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o del regime di

semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o al comma 1 dell'articolo 47-ter o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura ».

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: « la sospensione delle misure stesse », le seguenti: « Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga la non prosecuzione della misura alternativa, la esecuzione della nuova pena detentiva decorrerà dopo l'espletamento della misura in corso ».*

15. 1.

FRANCO RUSSO. Signor presidente, ritiriamo l'emendamento 15. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 16.

1. Dopo l'articolo 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 51-ter. — (*Sospensione cautelativa delle misure alternative*). — 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso

al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti ».

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: « ordinando » fino a: « in istituto ».*

16. 1.

FRANCO RUSSO. Signor presidente, ritiriamo l'emendamento 16. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 16.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 17.

1. Dopo l'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 53-bis. - *(Computo del periodo di permesso o licenza).* — 1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.

2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio ».

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sopprimere le parole: « da salvi i casi » fino a: « beneficio ».*  
17. 1.

FRANCO RUSSO. Signor presidente, ritiriamo l'emendamento 17. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 18.

1. L'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 54. - *(Liberazione anticipata).*  
— 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo ».

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo. Aggiungere quindi il seguente comma: « 5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai condannati all'ergastolo ».*

18. 1.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 18. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 18.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo 19 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente dopo averne dato lettura.

#### ART. 19.

1. L'articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — (*Remissione del debito*). —  
1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta

ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 20.

1. L'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 7 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — (*Uffici di sorveglianza*). —

1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

3. Con decreto del presidente della Corte di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.

4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie ».

Gli onorevoli Mannuzzu e Onorato hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sopprimere la parola: « rispettivamente ».*

20. 1.

SALVATORE MANNUZZU. Poiché gli articoli 69, 70 e 70-bis non parlano di magistrati di cassazione, di appello e di tribunale, non si comprende che significato abbia la parola rispettivamente. Ritengo che si tratti di un errore materiale.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento perché non credo vi sia spazio per apportare al testo ulteriori modifiche, per le quali occorrerebbe una serie di controlli che i tempi ristretti non consentono. Comunque, non si tratta di una questione di sostanza.

DANTE CIOCE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 20. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 20.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 21.

1. L'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 8 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 69. - (*Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*). — 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli arti-

coli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta.

7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

8. Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56 della presente legge e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale.

9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.

10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge ».

L'onorevole Bonfiglio ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma quinto, dopo le parole: « all'esterno », aggiungere le seguenti: « Dispone il regime di sorveglianza particolare ».*

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 6 sopprimere la lettera a).*  
21. 1.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Bonfiglio è assente, si intende che abbia rinunciato all'emendamento 21. 2.

Pongo in votazione l'emendamento 21. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 21.  
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 22.

1. L'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — (*Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza*). — 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.

2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi av-

verso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.

4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.

5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.

6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

9. Agli esperti componenti del tribunale è riservato il trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 operanti negli istituti di prevenzione e di pena ».

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire le parole: « di cui al comma 4 » con le seguenti: « di cui ai commi 4, 5 e 7 ».*

22. 1.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mannuzzu ed altri 22. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

Poiché agli articoli 23 e 24 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 23.

1. Dopo l'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 22 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 70-bis. — (*Presidente del tribunale di sorveglianza*). — 1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di conte d'appello, a un magistrato d'appello.

2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:

a) a dirigere e ad organizzare le attività del tribunale di sorveglianza;

b) a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;

c) a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio;

d) a richiedere al presidente della Corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 68;

e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;

f) a svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti ».

(È approvato).

#### ART. 24.

1. Dopo l'articolo 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 23 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 70-ter. — (*Nuove denominazioni*). — 1. Le denominazioni "sezione di sorveglianza" e "giudice di sorveglianza" di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" e "magistrato di sorveglianza".

2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui all'articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 25.

1. L'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 71. — (*Norme generali*). — 1. Per l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza es-

pressamente indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 70, nonché dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi all'accertamento dell'indennità personale ai fini delle dette misure, si applica il procedimento di cui ai commi e agli articoli seguenti.

2. Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Se l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, il difensore è nominato di ufficio dal presidente del tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

3. La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento.

4. Se l'interessato non è detenuto o internato, la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui non sia possibile determinare la competenza secondo il criterio sopra indicato, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 635 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L'articolo 641 del codice di procedura penale resta in vigore limitatamente ai casi di cui all'articolo 212 dello stesso codice ».

LUCIANO VIOLANTE. Credo che il Governo conosca meglio di me il problema riguardante la competenza a decidere su queste istanze. Poiché alcuni uffici di sorveglianza hanno un certo tipo di giurisprudenza mentre altri ne hanno una diversa, esiste una tendenza naturale da parte dei detenuti a chiedere il trasferimento presso quegli istituti dove il magistrato di sorveglianza adotta interpretazioni meno rigide. Non tutti ottengono questo trasferimento, che è condizione per la scelta del giudice naturale, per cui, rivolgendomi al Governo e al relatore, mi chiedo se la definizione della competenza, così come risulta dal terzo comma dell'articolo 25, soddisfi al principio del giudice naturale. Poiché — lo dico per inciso — si lamentano anche episodi di corruzione in ordine a questi trasferimenti, sarebbe forse opportuno « radicare » la competenza del giudice di sorveglianza in relazione al magistrato che ha emesso il provvedimento andato in esecuzione.

Secondo quanto viene denunciato, sapendo che il magistrato di sorveglianza di una determinata città adotta una interpretazione più liberale, i detenuti cercano di essere ospitati dal carcere situato in quella località, il che comporta anche il determinarsi di episodi di corruzione.

Onde evitare una tale situazione, si potrebbe stabilire un principio oggettivo, per cui la competenza verrebbe attribuita all'autorità di sorveglianza connessa a quella che ha emesso il provvedimento restrittivo. Se la condanna avviene a Roma e la pena viene scontata a Palermo, in questa città verrebbe compiuto l'esame della personalità; in altri termini, si renderebbe necessaria la permanenza per un certo periodo di tempo nell'istituto di quella città per presentare la domanda.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che l'osservazione dell'onorevole Violante in ordine al trasferimento dei detenuti da un carcere all'altro meriti attenzione. Mi riservo, dopo aver esaminato le pratiche riguardanti tali trasferimenti, di valutare l'oppor-

tunità di fissare una regola oggettiva; per il momento, *de hoc satis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 25.

(È approvato).

Poiché agli articoli 26 e 27 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 26.

1. L'articolo 71-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 71-ter. — (Ricorso per cassazione). — 1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, lo interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 640 del codice di procedura penale. Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'articolo 631 del codice di procedura penale ».

(È approvato).

ART. 27.

1. L'articolo 71-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

1. Il secondo comma dell'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena ».

Gli onorevoli Trantino, Macaluso e Maceratini hanno presentato il seguente emendamento:

*L'articolo 28 è sostituito dal seguente:*

ART. 28.

1. L'articolo 176 del codice penale è così modificato:

« 1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno ventiquattro mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi sette anni.

2. Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno tre anni di pena e non meno di due terzi della pena inflittagli.

3. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno ventisei anni di pena.

4. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

28. 2.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento ed articolo aggiuntivo:

*L'articolo 28 è sostituito dal seguente:*

ART. 28.

1. L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 176. — (Liberazione condizionale). — 1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della

pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli.

2. Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

3. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

28. 1.

*Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:*

ART. 28-bis.

1. Il numero 2 del primo comma dell'articolo 17 del codice penale è abrogato.

2. L'articolo 22 del codice penale è abrogato.

3. L'articolo 72 del codice penale è abrogato.

28. 04.

Gli onorevoli Mannuzzu, Onorato e Rizzo hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 28, sono aggiunti i seguenti:*

ART. 28-ter.

Le imprese sono esentate dai contributi previdenziali e per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie relativi ai detenuti ed agli internati che lavorano alle loro dipendenze.

Alla conseguente diminuzione delle entrate degli istituti previdenziali si fa

fronte con pari importi che sono a carico dello Stato e vengono corrisposti, anticipatamente, nella misura stabilita dal Ministero del tesoro.

28. 01.

ART. 28-quater.

Lo Stato eroga a favore delle imprese che assumono alle loro dipendenze detenuti e internati, per lavoro all'interno degli istituti, contributi pari al 20 per cento della remunerazione spettante a norma del contratto collettivo applicabile. La misura del contributo è elevata al 40 per cento di tale retribuzione per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Per il lavoro all'esterno degli istituti i contributi previsti nel comma precedente sono erogati nella misura della metà.

28. 02.

ART. 28-quinquies.

La Commissione locale per il collocamento stabilisce le modalità cui la propria sezione deve attenersi al fine di promuovere l'offerta di posti di lavoro esterno per detenuti ed internati.

Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e speciale sempreché non venga svolta un'attività lavorativa remunerata in misura superiore all'indennità di disoccupazione.

28. 03.

GIULIO MACERATINI. Desidero illustrare brevemente l'emendamento da me presentato insieme ai colleghi Trantino e Macaluso. Senza nulla togliere al lavoro svolto dai colleghi senatori, vorrei rilevare come essi, nell'ampliare gli altri istituti al fine di alleggerire il regime carcerario, abbiano ignorato quello della libe-

razione condizionale; intendiamo, pertanto, ampliare la possibilità di accedere a questo beneficio, riscrivendo per intero — non limitando quindi la modifica al secondo comma — l'articolo 176 del codice penale.

Senza nulla alterare o stravolgere, con tale emendamento si è inteso rendere più omogeneo il sistema normativo introdotto, ovviando all'omissione esistente in ordine alla liberazione condizionale; ritengo, pertanto, che possa essere senz'altro accolto dalla Commissione.

LUCIANO VIOLANTE. Con riguardo all'articolo 28, vorrei far osservare la non esattezza del riferimento al secondo comma dell'articolo 176 del codice penale, dal momento che la modifica riguarda senza dubbio il terzo comma.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti 28. 2 e 28. 1, nonché agli articoli aggiuntivi 28. 04, 28. 01, 28. 02 e 28. 03.

L'osservazione formulata dall'onorevole Violante è certamente pertinente, per cui formalizzo senz'altro un emendamento tendente a correggere l'errore di carattere tecnico.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Casini, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole: « Il secondo » con le seguenti: « Il terzo ».*  
28. 3.

Pongo in votazione l'emendamento Trantino ed altri 28. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco e Pollice-28. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 28. 3, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 28, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Russo Franco e Pollice 28. 04, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro di ritirare gli articoli aggiuntivi 28. 01, 28. 02 e 28. 03 di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 29.

1. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il terzo comma dell'articolo 48 della stessa legge n. 354, nonché la legge 12 febbraio 1975, n. 6.

Gli onorevoli Granati Caruso, Macis e Violante hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:*

#### ART. 29-bis.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354.  
29. 01.

FRANCESCO MACIS. Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 29. 01 di cui sono firmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 30.

1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 18 della presente legge si applica a partire dal semestre di pena precedente a quello in corso di espiazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Onorato, Mannuzzo e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 30.*

30. 2.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 30.*

30. 3.

Gli onorevoli Russo Franco e Pollice hanno presentato il seguente emendamento e articolo aggiuntivo:

*Al comma 1, sostituire le parole da: « si applica » fino a: « presente legge » con le seguenti: « si applica a partire dal giorno d'inizio della pena in corso di espiazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».*

30. 1.

*Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:*

ART. 30-bis.

All'articolo 6 della legge n. 354 del 1975, aggiungere al secondo comma: « che sono tenute aperte durante le ore diurne, salvo in particolari casi di emergenza o per motivi di sicurezza. Il provvedimento di chiusura nelle ore diurne delle celle è preso dal direttore d'istituto, che ne informa il magistrato di sorveglianza ».

30. 01.

PIERLUIGI ONORATO. Desidero intervenire sull'emendamento 30. 2 per sottolineare che la soppressione dell'articolo 30 intende recuperare la possibilità di esplicare la riduzione della pena anche per situazioni pregresse, evitando così il determinarsi di situazioni di dubbia costituzionalità oltre che di ineguaglianza.

FRANCO RUSSO. Dichiaro di ritirare lo emendamento 30. 1, di cui sono primo firmatario, pur ribadendo che l'intendimento del medesimo era quello di far scattare la maggior detrazione per le pene in corso di espiazione, e ciò per gli stessi motivi che ha prima indicato il collega Onorato. Infatti, ritengo anch'io che assai spesso, durante questi anni, abbiamo utilizzato alcune leggi — penso ai provvedimenti sulla carcerazione preventiva — spostando i termini di applicazione in avanti, non tenendo conto quindi del principio generale cui deve sempre attenersi il legislatore. A coloro che polemizzano con la straordinarietà dell'istituto di amnistia, devo dire che non comprendo come intendano, con una norma quale quella prevista dall'articolo 30, attuare lo sfortimento delle carceri, ovviamente a favore di persone che abbiano mantenuto un contegno degno da poter usufruire della liberazione condizionale.

Ritengo che la Commissione potrebbe pronunciarsi a favore di questo emendamento, ma ciò potrebbe essere reso inopportuno dai ritardi che provocherebbe e dal fatto che su questo specifico punto il Senato ha discusso a lungo ed ha espresso l'intendimento di prevedere un apposito disegno di legge.

Penso che, invece di fare « pasticci » legislativi, sia molto più semplice approvare l'articolo 30 e far scattare le maggiori detrazioni per chi ha in corso la pena; non si tratta di mettere in discussione i giudicati del passato: credo che la Camera potrebbe approvare l'articolo e mi auguro che il Governo, che si è espresso a sfavore dello stesso, modifichi in parte almeno il suo atteggiamento iniziale.

FRANCO CORLEONE. Invito i colleghi, il relatore ed il Governo a riflettere sul proprio comportamento: il modo in cui abbiamo affrontato l'esame di questo provvedimento non è certo il migliore ai fini del nostro lavoro, in quanto per riuscire ad approvare rapidamente il testo non abbiamo neppure pensato di utilizzare con tranquillità questo pomeriggio e la giornata di domani, come avevamo previsto.

In più, è a mio parere profondamente scorretto che alcune proposte censite da parte dei gruppi, come era prevedibile — e questo l'avevo anche detto — non siano state tenute in nessuna considerazione. Allora, questo conferma il giudizio che qui, come gruppo radicale, diamo del funzionamento di tutta questa « baracca » che è il Parlamento.

Avete fatto il censimento dei gruppi e quindi dovevate tenere in considerazione almeno un emendamento ritenuto prioritario da tre o quattro gruppi. Allora, non invitateci a fare nulla, perché abbiamo perso tempo con il relatore a fare il censimento degli emendamenti che volevamo e a cui tenevamo di più, ma di essi non ne è stato accettato nessuno. Avete fatto passare cose indicibili: su questo dovete riflettere, altrimenti vuol dire che facciamo proprio un gioco incomprensibile a noi stessi non agli altri.

Ora, sono all'ordine del giorno della Commissione per le prossime settimane altri provvedimenti e per il futuro ci comporteremo diversamente utilizzando tutti gli strumenti regolamentari a nostra disposizione.

Per quanto si riferisce al merito dell'articolo 30, devo dire che le cose si fanno un po' più chiare: si dice che la detrazione si applica a partire dal semestre di pena precedente a quello in corso di espiazione all'atto dell'entrata in vigore della legge. Si tratta di una « mancia » (semestre precedente) e non si tratta invece di tutta la pena scontata precedentemente.

Poiché questo testo già si riferisce ad una possibilità di semestre precedente e poiché non ci sono ragioni di equità, se

vi è stato un comportamento accertato che è valutato secondo le precedenti norme non si vede perché quello stesso comportamento non possa essere applicato per la nuova norma, che è certamente più favorevole, ma che ha lo stesso spirito.

Per queste ragioni credo di dover richiamare i colleghi ad un momento di valutazione di tutte le ragioni politiche e di rapporto nel lavoro nella nostra Commissione, soprattutto di attenzione a questo aspetto che è ritenuto da molti gruppi positivo.

Non si tratta di un provvedimento clemenziale, come è stato detto, ma vorrei sapere da chi fa questa obiezione cosa sia previsto per molti detenuti nel provvedimento relativo all'amnistia ed all'indulto: non è previsto nulla. La soppressione di questo articolo ci consente di affrontare il prossimo provvedimento di amnistia ed indulto in maniera più convincente e serrata.

GIULIO MACERATINI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale brevemente rassegnò le considerazioni che mi inducono a dire che la partenza dal semestre precedente non ha alcuna razionalità e non è convincente da alcun punto di vista. Infatti, o si ritiene che debba variare solo per il futuro, e allora non si capisce perché si parta dal semestre, oppure si ritiene che sia una norma con valenza generale, ma allora non si capisce perché si debba discriminare tra vecchi e nuovi detenuti: occorre una norma valida per tutti. Non so per quale misterioso e divino intervento i detenuti di ieri siano peggiori di quelli di domani. Discriminare tra detenuti di oggi e quelli di ieri, tra i cattivi di ieri e i buoni di oggi (tra gente che è entrata in contrasto con il precetto penale) mi sembra ingiustificabile e anche costituzionalmente non difendibile. Non mi sembra una norma da approvare perché una contrazione di pena del genere deve valere per tutti o per nessuno.

LUIGI DINO FELISETTI. Esprimo il mio voto positivo e ne spiego le ragioni;

tuttavia, la mia decisione personale dipenderà in grande misura da ciò che mi diranno il relatore ed il ministro sul punto in questione, perché ho bisogno di alcune spiegazioni circa gli effetti della norma.

Non è che noi in questo momento introduciamo l'istituto dell'abbuono di pena, perché esso esiste già; se noi introduciamo l'abbuono di pena in questo momento, dovrebbe applicarsi da oggi in avanti: ma noi non facciamo questo; noi diciamo semplicemente che quella quantità, che con la legge del 1975 era di 40 giorni l'anno, adesso diventa di 90 giorni l'anno. Quindi, operiamo soltanto in termini di quantità.

Se mi è consentito il confronto, si tratta di una « capitalizzazione » in termini di pensioni o di interessi, per cui — tenendo buona condotta nel tempo — ci si accredita di una valutazione positiva che porta ad un abbuono, ad una riduzione della pena finale. Questo, però, avviene solo in un certo momento, quando si fa il computo finale. A questo punto, mi domando perché debbano operarsi delle distinzioni tra i vari detenuti, anche considerando il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo: tutti i principi portano a tale conclusione.

Pertanto sono tendenzialmente favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 30, pur mantenendo alcune perplessità sul piano pratico.

LUCIANO VIOLANTE. Attualmente i detenuti che hanno tenuto un certo comportamento usufruiscono, ai fini della libertà condizionata, di un beneficio di venti giorni; in base al riconoscimento che il detenuto abbia tenuto un comportamento positivo, vi può essere una valutazione per cui i giorni possono diventare 45.

Posto che la norma è retroattiva e che vi è un limite, e stabilito che i detenuti, una volta entrati in carcere, possono essere oggetto di una valutazione positiva, tale da portare da venti a quarantacinque i giorni, per quale motivo quelli che si sono comportati bene e sono entrati in

carcere precedentemente non devono godere di tale beneficio?

Nell'ambito di un meccanismo che tende ad incentivare al massimo la collaborazione al trattamento, una misura di questo genere finisce con l'essere riduttiva. Né vale sostenere che, di fatto, escano tutti: quello che importa è che goda del beneficio chi si è risocializzato. Questo è lo scopo della pena ed è a questo fine che tende l'ordinamento penitenziario.

La legge in esame serve a dare flessibilità al sistema penitenziario, rompendo il monolitismo della pena; quando il soggetto ha accettato alcune regole della convivenza civile può essere restituito alla libertà.

Invito, pertanto, i colleghi della maggioranza ed il Governo a riflettere perché ritengo che vi siano alcune esigenze che debbano prevalere su altre.

CARLO CASINI, *Relatore*. La norma di cui stiamo discutendo prevede abbuoni di pena per chi si sia comportato bene. È una norma che non possiamo qualificare come clemenziale. Non si perdona per ragioni eccezionali, ovvero perché le carceri sono sovraffollate: si offre questo beneficio come premio, per incentivare un certo comportamento del detenuto. Dunque la norma, per sua natura, ha senso dal momento in cui viene proposto il premio e non può agire per il passato; si tratta di un criterio valido anche a livello pedagogico. La *ratio* della norma è nell'eventualità di un comportamento futuro; se fosse retroattivo sarebbe di natura clemenziale.

PIERLUIGI ONORATO. Non si può ridurre il trattamento personale ad istituto premiale!

CARLO CASINI, *Relatore*. Per quanto riguarda la proposta di eliminare il riferimento al semestre precedente, si tratta di dare risposta ad una esigenza che è maturata fin dal momento in cui è iniziata la discussione del provvedimento. D'altra parte, mi sembra che le argomen-

tazioni del collega Felisetti siano a favore della mia tesi piuttosto che di quella relativa alla estensione al passato: infatti, con la legge del 1975 non fu prevista la retroattività.

PIERLUIGI ONORATO. Era *in re ipsa*.

CARLO CASINI, *Relatore*. Nessuno ha applicato lo « scomputo ».

PIERLUIGI ONORATO. La legge non la prevede, ma la giurisprudenza della casazione è in favore della retroattività.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sappiamo come avviene, in pratica, l'applicazione di questa misura, che può essere chiesta di volta in volta, ovvero tutta alla fine. Qualora venisse accettata la tesi contraria alla mia, di fatto approveremmo un indulto e sarebbe inutile, a questo punto, discutere di qualsiasi altro provvedimento concernente tale misura clemenziale.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore, di cui condivido le argomentazioni. Quanto al termine di sei mesi, esso copre quell'arco di tempo in cui si sono coltivate determinate aspettative.

Dobbiamo tener conto del fatto che presto il Parlamento approverà un provvedimento di amnistia. Qualora la legge che stiamo per approvare dovesse contenere un istituto che in modo surrettizio si potesse configurare come un indulto, il Governo non potrebbe che essere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 30, del quale gli onorevoli Onorato, Mannuzzu e Rizzo con l'emendamento 30.2 e l'onorevole Corleone con l'emendamento 30.3 hanno proposto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 30 risulta, pertanto, soppresso.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 30.01.

CARLO CASINI, *Relatore*. Sono contrario.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 31.

1. L'articolo 204 del codice penale è abrogato.

2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

31. 1.

Gli onorevoli Bochicchio Schelotto, Fracchia e De Gregorio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:*

#### ART. 31-bis.

1. Il magistrato di sorveglianza o il presidente del tribunale di sorveglianza deve immediatamente informare il presidente della Corte di appello dell'adozione di uno dei provvedimenti previsti dalla presente legge fuori dei termini ivi stabiliti.

2. Il presidente della Corte di appello trasmette senza ritardo l'informativa al Ministro di grazia e giustizia.

31. 01.

Gli onorevoli Violante, Macis e De Gregorio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:*

ART. 31-ter.

1. Il Ministro di grazia e giustizia presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della presente legge in ogni istituto penitenziario nonché sui casi di ritardo nell'adozione dei provvedimenti giurisdizionali, con l'indicazione dei motivi e delle misure eventualmente adottate.

31. 02.

Gli onorevoli Onorato, Mannuzzu e Rizzo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-quater.

1. I regimi di sorveglianza speciale e di massima sicurezza in atto vigenti in relazione a particolari istituti, sezioni o detenuti sono aboliti.

31. 03.

CARLO CASINI, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento Corleone 31. 1.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere contrario all'emendamento 31. 1, presentato dall'onorevole Corleone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 31. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 31.

*(È approvato).*

FRANCESCO MACIS. Desidero porre un problema all'attenzione del relatore, anche al fine di favorire uno scambio di idee e di considerazioni sull'argomento.

Scopo del nostro articolo aggiuntivo 31. 02 è far sì che laddove si verificasse un negligente comportamento omissivo del magistrato, sarebbe possibile pensare ad un meccanismo di segnalazione di tale comportamento, che sarebbe poi trasmesso al ministro, analogamente a ne di tale comportamento, che sarebbe poi trasmesso al ministro, analogamente a quanto la nostra Commissione sta considerando a proposito dei termini per l'impugnazione e cioè per mezzo di una relazione della quale si terrebbe conto ai fini della promozione eventuale dell'azione.

Tale meccanismo può essere riprodotto, dato che in materie così delicate sono previsti dei termini. Tuttavia questi sono sprovvisti di sanzione.

Questo è il problema.

Noi comunisti siamo disponibili al ritiro degli articoli aggiuntivi 31. 01 e 31. 02. Tuttavia, se i colleghi ritenessero che la strada da essi indicata potrebbe essere percorsa, li manterremmo e ne chiederemo la votazione.

CARLO CASINI, *Relatore*. Credo che stamane abbiamo svolto tutti un duro lavoro per cercare di pervenire ad un metodo per seguire il quale i gruppi della maggioranza e lo stesso relatore hanno rinunciato a proporre una serie di modifiche, anche incisive (basti pensare all'emendamento presentato dall'onorevole Bonfiglio e da me stesso), purché si riuscisse ad approvare rapidamente questo provvedimento.

Il patto era che si discutesse soltanto su alcuni punti. Non che i punti che abbiamo deciso di trascurare non avessero anch'essi pregio; ma le ragioni della rapidità ci hanno indotti a compiere una scelta in ossequio alla quale io stesso ho detto molti « no » che, invece, avrebbero potuto essere dei « sì ».

Pertanto, invito i presentatori degli articoli aggiuntivi in esame a ritirarli, an-

che se ritengo — per esprimere una motivazione non solo di forma bensì anche di merito — che l'esigenza da essi rappresentata sia giusta.

FRANCESCO MACIS. Dopo la replica testé svolta dal relatore, dichiaro di ritenere gli articoli aggiuntivi 31. 01 e 31. 02.

PIERLUIGI ONORATO. Dichiaro di ritenere l'articolo aggiuntivo 31. 03 essendo stato presentato un ordine del giorno, firmato dai colleghi di tutti i gruppi e dallo stesso relatore, che affronta l'argomento. Potrei dunque ritenermi soddisfatto se la questione fosse risolta con l'accoglimento di tale ordine del giorno da parte del Governo.

Si tratta di una situazione di fatto che può diventare preoccupante.

Sappiamo che vi sono dei cosiddetti « detenuti classificati » e dei cosiddetti « regimi di massima sicurezza » i quali potrebbero continuare vita natural durante dei detenuti senza che intervenga il sistema di garanzie previsto dalla legge attuale.

L'ordine del giorno cui ho accennato impegna il Governo a rivedere tali situazioni pregresse in modo da adeguarle alla normativa che ci accingiamo ad approvare.

Il discorso è semplice. Se, ad esempio, vi è un qualunque Andraus che abbia commesso omicidi in carcere e sia in regime di massima sicurezza in qualche « braccetto », l'importante è che il Governo si impegni a fare in modo che quel particolare regime sia sottoposto alle procedure delle quali agli articoli 1 e seguenti di questa proposta di legge.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. È un atto dovuto.

PIERLUIGI ONORATO. Se non vi è un impegno da parte del Governo, taluni direttori di carceri potrebbero non tenere conto del parere.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se dovessi elencare i casi di

applicazione del regime di massima sorveglianza, vi accorgete che sono comunque limitatissimi.

PIERLUIGI ONORATO. Credo, in ogni modo, di aver spiegato qual è la situazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 32.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, verranno apportate le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Gli onorevoli Trantino, Macaluso e Maceratini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: « sei mesi » con le seguenti: « tre mesi ».*

32. 1.

GIULIO MACERATINI. Credo risulti chiara la *ratio* di questo nostro emendamento. Il lungo *iter* di questo progetto di legge ha fatto largamente decorrere il termine previsto dal testo. Tenuto conto del fatto che il provvedimento dovrà tornare al Senato, credo che il contenuto dell'emendamento 32. 1 risponda a criteri di obiettiva equità che non dovrebbero stupire nessuno.

SALVATORE MANNUZZU. Il mio gruppo voterà a favore di questo emendamento. Siamo ad esso favorevoli anche se, trattandosi di un regolamento che dovrà essere emanato dal Governo, la cosa ci preoccupa abbastanza, non soltanto perché siamo all'opposizione ma anche sulla base dell'esperienza già avuta in tema di regolamenti penitenziari. Siamo preoccupati che quanto avvenne successivamente

all'approvazione della legge del 1975 possa ripetersi. Sarebbe stato meglio approvare una norma tale da rendere possibile un controllo diretto del Parlamento. Ritengo comunque opportuno ridurre il termine previsto dall'articolo 32.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, ritengo che non sia il caso di prendere in esame, e quindi di approvare, l'emendamento in questione. Il Governo, infatti, farà tutto il possibile per non impiegare i sei mesi previsti. Cercherà di fare il possibile e cercherà di fatto di onorare più il termine di tre mesi che non quello di sei mesi. Prego quindi i proponenti di ritirare l'emendamento, perché non mi pare che sia il caso di insistere.

GIULIO MACERATINI. Ritiriamo il nostro emendamento 32. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 32.

(È approvato).

Gli onorevoli Violante, Macis, Trabacchi, Pedrazzi Cipolla, Bochicchio Schelotto e Lanfranchi Cordioli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

ART. 33.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

32. 01.

LUCIANO VIOLANTE. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto rimangono da esaminare gli articoli aggiuntivi 9. 02, 9. 03 e 9. 04 in precedenza accantonati. Avverto che la eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 9. 04 del Governo può avvenire

solo in via di principio, dato che tale articolo aggiuntivo necessita del parere vincolante della Commissione affari costituzionali.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando ai colleghi proponenti gli articoli aggiuntivi 9. 02 e 9. 03, che si sono trovati d'accordo su un'ipotesi di nuova disciplina del regolamento carcerario, se non vogliono affidare le aspettative, che sono comuni, ad un ordine del giorno, in modo da consentirci di approvare la legge immediatamente. Se il parere della Commissione affari costituzionali fosse favorevole, non vi sarebbero problemi; ma se dovessimo bloccare l'iter di approvazione della legge, dovremmo rimandare la votazione finale alla prossima settimana e l'impatto politico della legge, in tutte le direzioni, come stamattina più di un collega ha ricordato, sarebbe vanificato.

FRANCESCO MACIS. Ritengo che potremmo procedere nel senso indicato dal ministro per la parte che può essere disposta con regolamento. Credo però, inoltre, che sia necessario un atto avente forza di legge perché la norma sull'isolamento, essendo contenuta nell'articolo 33 della legge n. 354 del 1975, ha forza di legge e non può essere modificata se non da una norma che abbia uguale valore e quindi non da una disposizione regolamentare.

Credo che la Commissione non debba far altro che chiedere al ministro di fare quanto è in suo potere; tuttavia, la soluzione più corretta, per concludere oggi l'iter di questo provvedimento, è quella di disabbinare la proposta di legge Violante ed altri con l'impegno di tutti i gruppi ad esaminarla in un momento successivo.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra che la proposta dell'onorevole Macis sia condivisibile.

PRESIDENTE. Desidero nuovamente ricordare alla Commissione che l'articolo aggiuntivo di cui ci stiamo occupando non

può essere approvato nella seduta odierna dalla nostra Commissione se non in via di principio, poiché necessita del parere della I Commissione affari costituzionali. Pertanto, abbiamo di fronte a noi due soluzioni: la prima è quella suggerita poc'anzi dall'onorevole Macis di disabbinare la proposta di legge n. 3919; l'altra è quella di modificare l'emendamento presentato dall'onorevole Violante in conformità al parere espresso dalla I Commissione il 10 settembre scorso.

LUCIANO VIOLANTE. Sinceramente è difficile accogliere il suggerimento offerto dalla Commissione affari costituzionali, in quanto fondato su una cattiva lettura del codice. Se lo seguissimo, dovremmo far caducare i limiti di libertà cautelare ai quindici giorni.

Un'ulteriore soluzione potrebbe essere quella di rinviare le modalità al regolamento di esecuzione.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ribadisco il parere favorevole del Governo alla proposta di disabbinamento.

PRESIDENTE. Porrò in votazione la proposta di disabbinare la proposta di legge n. 3919 immediatamente prima della votazione finale del provvedimento.

Gli articoli aggiuntivi 9. 02, 9. 03 e 9. 04 si intendono ritirati.

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Violante, Macis, Fracchia, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IV Commissione giustizia,

a conclusione della discussione del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

a presentare entro il 15 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento sulla

attuazione dell'ordinamento penitenziario nell'anno precedente, con particolare riferimento all'ammissione al lavoro, ai permessi e alle misure alternative.

0/3831/IV/1.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, insiste per la votazione ?

LUCIANO VIOLANTE. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trabacchi, Violante e Granati Caruso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IV Commissione giustizia, a conclusione della discussione sul disegno di legge relativo all'ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

ad informare il Parlamento in ordine alle risorse necessarie per incentivare il lavoro penitenziario.

0/3831/IV/2

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, insiste per la votazione ?

LUCIANO VIOLANTE. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Macis, Fracchia, Violante, Pedrazzi Cipolla, Boccichio Schelotto, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, De Gregorio, Trabacchi, Marte Ferrari e Piermartini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IV Commissione giustizia, a conclusione della discussione sul disegno di legge relativo alla riforma dell'ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

a favorire in ogni modo l'avviamento dei detenuti al lavoro esterno presso imprese di qualsiasi natura e dimensione, così come previsto dall'articolo 21 della legge di riforma.

0/3831/IV/3

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Macis, insiste per la votazione ?

FRANCESCO MACIS. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lanfranchi Cordioli, Granati Caruso, Macis e Violante hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IV Commissione giustizia, in sede di approvazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, premesso che l'attuazione del nuovo regime richiede almeno la copertura degli organici del personale, attualmente gravemente carenti, e un loro adeguato ampliamento nonché la qualificazione professionale degli operatori,

impegna il Governo:

ad operare per una sollecita copertura del personale direttivo-amministrativo, degli educatori, degli assistenti sociali, degli agenti di custodia nonché di tutte le restanti figure penitenziarie;

a mettere in atto tutti gli strumenti amministrativi ed organizzativi per garantire la piena attuazione della legge.

0/3831/IV/4

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Lanfranchi Cordioli, insiste per la votazione ?

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Onorato, Mannuzzu, Fracchia, Felisetti, Nicotra, Ca-

sini Carlo, Rizzo, Maceratini e Macaluso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IV Commissione giustizia riunita in sede legislativa per la votazione della proposta di legge n. 3831;

rilevato che sono di fatto in vigore istituti o sezioni di massima sicurezza nonché regimi di particolare sorveglianza per alcuni detenuti;

ritenuto che questi istituti e regimi appaiono attualmente privi di una base legale e non possono sussistere se non attraverso le procedure e i provvedimenti previsti dalla legge oggi in votazione,

impegna il Governo

ad abolire i regimi di massima sicurezza che siano in contrasto con la nuova normativa prevista dalla proposta di legge n. 3831 una volta approvata.

0/3831/IV/5

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra che questo ordine del giorno sia ultroneo, dal momento che, una volta approvata la legge, l'amministrazione deve naturalmente applicare questa ultima e non un'altra che è stata modificata; comunque, pur avendo delle riserve a questo riguardo sotto il profilo dell'eleganza e dell'utilità, posso accogliere quest'ordine del giorno.

PIERLUIGI ONORATO. Si tratta di preoccupazioni manifestate...

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Spetterà all'amministrazione « far rigare dritto » i giudici di sorveglianza.

PIERLUIGI ONORATO. Mi permetto di insistere.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Trattandosi di un atto dovuto, non ho nulla in contrario ad accogliere questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Onorato, insiste per la votazione ?

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1986

PIERLUIGI ONORATO. No, non insisto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lanfranchi Cordioli, Violante, Macis, Granati Caruso, Russo Franco e Onorato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IV Commissione giustizia, in sede di approvazione della riforma penitenziaria, considerati i benefici che derivano ai detenuti dalla possibilità di frequentare corsi scolastici di ogni ordine e grado nonché corsi di formazione professionale all'interno e all'esterno degli istituti carcerari,

impegna il Governo

ad adottare le misure adeguate e ogni strumento anche di tipo organizzativo per favorire lo studio e la qualificazione dei detenuti all'interno e all'esterno degli istituti.

0/3831/IV/6.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accolgo tale ordine del giorno, a condizione che vengano soppressi gli incisi « all'interno e all'esterno degli istituti carcerari », nel primo periodo, e « all'interno e all'esterno degli istituti » nell'ultimo periodo.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI. Accetto le modificazioni proposte dal ministro.

FRANCO RUSSO. Non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, la sua firma all'ordine del giorno 0/3831/IV/6 non è ammissibile, avendo lei fatto votare — diversamente dai colleghi del gruppo comunista — un emendamento di identico contenuto.

Onorevole Lanfranchi Cordioli, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI. No, non insisto.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIULIO MACERATINI. Al termine dell'esame e della votazione dei singoli articoli di questa proposta di legge, confermo il giudizio sostanzialmente positivo in ordine a questo provvedimento.

Si poteva fare qualcosa di più, con particolare riferimento all'articolo 28, ma la fretta — credo — più che la cattiva volontà ci hanno impedito di allargare alla liberazione condizionale i benefici di questa legge, consentendo una maggiore omogeneizzazione rispetto alle altre norme contenute nel provvedimento.

Non comprendo, ancora, una sorta di eccessiva preoccupazione emersa in Commissione a proposito dell'emendamento soppressivo dell'articolo 30. Al Senato, il gruppo del MSI-destra nazionale non era favorevole alla detrazione di 45 giorni per ogni semestre, proponendone 30; tuttavia, una volta accettata presso quel ramo del Parlamento questa indicazione, siamo convinti che nessun motivo di ordine logico e sistematico-costituzionale possa consentire la esclusione per il passato di questo *favor* nei confronti del detenuto. Siamo, quindi, soddisfatti di aver contribuito in maniera determinante alla soppressione di quella norma e confermiamo quanto è stato detto nel corso dei diversi interventi: si tratta di una buona legge, certamente non perfetta — ma la perfezione non fa parte di questo mondo — tale da auspicare che il Senato giunga rapidamente al termine del suo esame con l'approvazione definitiva del provvedimento.

FRANCO RUSSO. Colgo l'occasione per dire che l'andamento dei lavori di questa giornata, caratterizzati da un ritmo sostenutissimo, suscita una prima considerazione. Attraverso un'attività di confronto, abbiamo avuto la possibilità, con ri-

ferimento all'articolo 30, di introdurre una norma più favorevole al detenuto; se la fretta, la necessità di giungere rapidamente all'approvazione di questa riforma corrispondevano ad un'esigenza sentita anche dal gruppo di democrazia proletaria, nonché da me personalmente, ritengo che se avessimo utilizzato il tempo originariamente stabilito, lavorando fino a domani, avremmo forse introdotto una serie di modifiche tali da migliorare ulteriormente il provvedimento.

Il presidente di questa Commissione ha ritenuto di considerare inammissibile la mia firma relativa all'ordine del giorno riguardante lo studio e la qualificazione dei detenuti, colpendo in tal modo l'opposizione di sinistra del gruppo di democrazia proletaria (non quella del gruppo comunista); credo, tuttavia, che avremmo potuto giungere ad una legislazione migliore.

Spero che il Senato si occupi con la stessa nostra dedizione a questo provvedimento. Vorrei chiedere al Governo, al relatore ed al presidente della Commissione se vi è analogia disponibilità nell'esaminare i provvedimenti sulla dissociazione e sull'amnistia, proprio perché non vorrei che questo tipo di sforzo si verificasse in certi casi e non in altri. È questa una preoccupazione che a nome del gruppo di democrazia proletaria intendo sottolineare nel momento in cui dichiaro di astenermi dalla votazione su questo provvedimento, perché se alcune modifiche sono state apportate alla legge sullo ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ciò è stato fatto restaurando la legge del 1975, oltretutto un provvedimento disapplicato o male applicato.

A mio avviso, le norme che ci accingiamo ad emanare non accolgono la cultura che si è andata delineando sulle questioni carcerarie, cioè quella del superamento della pena detentiva.

Era questo concetto che doveva essere affermato nel provvedimento di legge, ma ciò non è stato possibile perché il Senato non ha voluto e la Camera non ha potuto. Comunque, dal momento che una

serie di modifiche connesse alla liberazione risultano essere positive, torno a ripetere che il voto del mio gruppo sarà non contrario ma di astensione.

Esprimo l'augurio che il provvedimento che ci accingiamo a varare trovi la dovuta applicazione e che la Camera renda al più presto esecutivi gli altri progetti di legge in materia, compreso quello riguardante gli agenti di custodia.

Infine, nel sottolineare ancora una volta che necessitano ulteriori atti concreti per superare la situazione di emergenza che troviamo riconfermata nella parte più negativa di questo disegno di legge, esprimo forti critiche al regime di sorveglianza particolare e speciale che, introducendo il doppio metodo carcerario, costituisce il lascito più negativo dei nostri « anni di piombo ».

**PIERLUIGI ONORATO.** Francamente, se dovessi esprimere un voto su questo disegno di legge in base al ritmo con cui lo abbiamo discusso ed esaminato, esso sarebbe senz'altro negativo perché la fretta con cui ci siamo mossi mi lascia molto perplesso. Esprimo anzi l'augurio che questo modo così affrettato di procedere non costituisca un'abitudine in tutti quei casi in cui un provvedimento giunga a noi in seconda lettura.

Fortunatamente, siamo comunque riusciti ad apportare elementi decisivi al testo licenziato dal Senato senza con ciò stravolgere la filosofia ma anzi migliorandone il contenuto.

Pur essendo quindi assai perplessi sul modo in cui abbiamo condotto l'iter di questo provvedimento, riteniamo che nella sostanza esso meriti la nostra approvazione, e cercherò, in sintesi, di motivarne il perché.

Con le norme che ci accingiamo a votare rispondiamo a quella domanda di equità che, anche in sede di applicazione giudiziaria, viene dall'intera società. La legge non sarà né clemenziale né premiale, dal momento che sarebbe culturalmente riduttivo interpretare come diritto premiale l'individualizzazione del trattamento penitenziario, la flessibilità della pe-

na e la socializzazione del detenuto; tutti questi principi rispondono, semplicemente, ad una moderna concezione della pena.

Ciò che può preoccupare è, invece, la attuazione concreta delle norme in questione, perché spesso accade che esse restino solo sulla carta. In particolare, credo che dovrebbero trovare soluzione taluni problemi fondamentali, quali quello di un regolamento che sia rispettoso della riforma legislativa varata e che non ripeta gli episodi del 1976. Altro problema da non sottovalutare è quello delle strutture e dei finanziamenti, che dovrebbero entrambi risultare adeguati, e ciò sarà possibile solo se le richieste che il ministro porta avanti in tal senso troveranno anche il sostegno delle opposizioni.

E soprattutto a me preme sottolineare che uno dei motivi che potranno determinare la disapplicazione di questa legge è individuabile nell'errata cultura del personale amministrativo, ovvero sia un personale non all'altezza della filosofia di questo provvedimento. Mi auguro, quindi, che il consenso che ci accingiamo ad esprimere non sia rituale ma sia altresì accompagnato da un diverso approccio culturale alla materia del diritto penale e penitenziario.

Concludendo, a nome della sinistra indipendente preannuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame.

MARTE FERRARI. Il gruppo socialista considera il provvedimento assai migliore nella stesura finale e più rispondente alle sue attese. Preannuncio quindi che su di esso esprimerà un voto favorevole, ma con l'augurio che il ministro e la Commissione avvino in tempi brevi la discussione di quelle materie che non vi sono state incluse e che necessitano, comunque, di essere esaminate al più presto.

FRANCO CORLEONE. Ritengo che la nostra Commissione abbia senz'altro risposto all'esigenza di far presto, e credo altresì che le modifiche da essa introdotte al provvedimento non potranno essere malviste dall'altro ramo del Parlamento.

Ciò che noi chiediamo al ministro è di dimostrare lo stesso impegno di oggi presso il Senato, cosicché questo proceda con la nostra stessa sollecitudine allo ulteriore esame del testo che ci accingiamo a licenziare.

Credo che questo testo sia importante nelle parti positive, mentre nella prima parte vi è ancora qualche tributo a logiche di emergenza, vecchie e nuove.

Gli articoli 1, 2, 3 e 10 hanno ancora un occhio rivolto al passato; vi sono però delle prospettive nuove e crediamo che oggi la legge possa essere recepita come segnale per le sue parti positive e che vada realizzata in tali parti.

Il ministro ricordava questa mattina, nel suo intervento, che vi è molta maturità nelle richieste dei detenuti, della popolazione carceraria. Questo è stato colto da tutti coloro che si sono recati nelle carceri in questo periodo; infatti, vi è una dimensione nuova nelle carceri e, soprattutto, si avverte un rapporto diverso tra detenuti ed agenti di custodia, si vede una capacità nuova di attuazione da parte dei direttori degli istituti.

Pertanto, se questo è il quadro da cui si parte in questo momento, straordinariamente positivo perché nelle carceri oggettivamente si sta male, perché la sovrappopolazione è un dato che conosciamo, perché la paura di quello che è vissuto oggi come il pericolo di contagio per l'AIDS è un fatto reale che aumenta una situazione di intollerabilità di vita nelle carceri, perché vi è una fitta popolazione di giovani tossicodipendenti stranieri, allora quella che oggi voteremo va presa come una « legge segnale » (in un momento come l'attuale, in cui vi sono enormi possibilità di rapporto e di dialogo nelle carceri) per attuare tutte le riforme necessarie.

Ho detto già in fase di discussione generale che l'avviamento al lavoro ex articolo 21 della legge del 1975 poteva essere indubbiamente applicato di più e meglio; se questo non è stato fatto, l'errore non dovrà essere ripetuto per il futuro. Occorrono certamente strutture adeguate, ma occorre anche la volontà di applicare in

tempi rapidi la legge; se questo accadrà, credo che avremo dato una risposta non puramente declamatoria, o una risposta astratta, ma una risposta che può presto diventare concreta.

Questa mattina in Commissione bilancio ho avuto subito modo di entrare in polemica sui problemi della giustizia con il ministro Gorla, perché i tagli che dobbiamo paventare — ma il ministro Roggioni già lo saprà — sono non solo voluti, ma anche condivisi dal ministro del tesoro. Dobbiamo fare tutta attenzione perché la « questione giustizia », che non ha un pacchetto di provvedimenti enorme, di cui il primo forse è quello che riguarda gli agenti di custodia (e poi tutti gli altri), ha bisogno di volontà politica, di attenzione particolare, ma anche di risorse finanziarie. Su questo impegno si dovrà continuare a lavorare; da parte del nostro gruppo si è dato già il primo segno della ripresa autunnale.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Po-chissime parole per esprimere, a nome del gruppo comunista, il voto favorevole al provvedimento. La nostra posizione l'abbiamo espressa in sede di discussione sulle linee generali; abbiamo proposto pochi emendamenti migliorativi — o almeno che noi riteniamo tali — alcuni dei quali sono stati accolti, migliorando indubbiamente il testo. Altri emendamenti, a mio avviso, potevano essere accettati; in particolare, mi riferisco alle norme relative al lavoro, sia in tema di remunerazione del lavoro dei detenuti, sia in tema di incentivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Ci duole che il Governo non abbia ritenuto di prendere, in questa sede, un impegno; ricordo che, prima di essere abbinate alla discussione di questo provvedimento, erano già in discussione proposte di legge in materia di remunerazione e di incentivi al lavoro penitenziario. Spero che l'impegno che il Governo non ha preso oggi possa assumerlo rapidamente, in sede di discussione delle norme stralciate, in modo da non dover più assistere ad una situazione in cui nei convegni sul lavoro si fa a gara ad esprimere buone intenzioni,

ma poi, quando si tratta di decidere degli stanziamenti, gli impegni non vengono assunti.

Questo auspicio di una rapida approvazione delle norme stralciate vale anche in riferimento al tema dell'isolamento; ci auguriamo che il Senato recepisca rapidamente queste modifiche. Ritengo di dover porre l'accento, come hanno fatto altri gruppi, sul tema dell'attuazione di queste norme; tutti sappiamo che davvero sarebbe cosa bruttissima aver riempito quest'aula — e non solo quest'aula — di tante parole destinate a rimanere vuote: questo è il rischio che si può correre se non si interviene rapidamente in modo incisivo nella fase attuativa. Mi riferisco alle strutture e, in particolare, al personale, soprattutto al personale carcerario direttivo, amministrativo e sanitario; mi riferisco poi al personale di custodia, in attesa di una concreta riforma che, mi auguro, sarà varata rapidamente.

ANGELO BONFIGLIO. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento, alla cui elaborazione ha dato un notevole contributo, soprattutto attraverso l'apporto dei due relatori: il senatore Gallo nell'altro ramo del Parlamento e l'onorevole Casini qui alla Camera.

Riteniamo che questo provvedimento costituisca un notevole riscontro alle attese della popolazione carceraria che, peraltro, si è espressa recentemente in termini oltremodo civili, come questa mattina è stato ricordato dal ministro Roggioni. Riteniamo soprattutto che questo provvedimento, proprio in relazione alla complessità della sua struttura e particolarmente alla peculiarità degli elementi di novità che racchiude, possa costituire l'abbrivio per un progetto di legge di più ampio respiro, che riconduca l'esecuzione penale nell'ambito di un organico disegno rientrante nell'ampio quadro del processo penale.

ALESSANDRO REGGIANI. Ho già avuto modo di esprimere la mia preoccupazione di fronte al contenuto del provvedimento e al modo in cui si sta arrivando alla

sua approvazione, in quanto dissento — e non credo ci sia neanche bisogno di dirlo — con le affermazioni astratte e teoriche contenute nel testo legislativo, le quali si basano quasi esclusivamente su proposizioni generiche che parificano gli interventi, le trafale e i controlli da effettuarsi da parte degli organismi competenti a dirigere la vita penitenziaria. Nel momento in cui si devono o meno applicare le misure premiali, le misure favorevoli ai detenuti contenute in questo provvedimento, di volta in volta si indica come condizione per l'applicazione di una determinata misura il fatto che sia stata data prova di partecipazione alla opera di rieducazione; il che è entusiasmante, ma poco preciso (il fatto, cioè, che si sia tenuta regolare condotta), salvo poi a pervenire ad una definizione ancora più generica della « regolare condotta » laddove, alla fine dell'articolo, si prevede l'ipotesi del permesso per regolare condotta o per essersi il detenuto dimostrato meritevole di beneficio.

Tutto questo significa estrema genericità delle previsioni.

Ho voluto fare una tale premessa perché, sostanzialmente, possono essere condivisi — ed anzi sono da me condivisi senza riserve — i fini di questo provvedimento, ma a patto che si riesca a tutelare, attraverso l'applicazione del regolamento e la prassi, l'insieme dei meccanismi di garanzia per la società e per gli stessi detenuti, necessari perché questa enunciazione di principi abbia valida applicazione.

Se fossi stato presente alla discussione sull'articolo 9 (alla quale non ho potuto partecipare perché impegnato in altra sede), non sarei stato contrario alla concessione di permessi, ma avrei suggerito di affidare tale funzione non già al solo giudice di sorveglianza competente bensì all'intero tribunale di sorveglianza, per le seguenti ragioni: che la indagine, essendo collegiale, sarebbe stata più pacata ed approfondita; che si sarebbe istituita una prassi di metodo attraverso la qualificazione del lavoro del tribunale di sorveglianza; che sarebbe sta-

to ingiusto affidare alla responsabilità di una sola persona il rifiuto o la concessione di provvedimenti potenzialmente fonti di situazioni di estrema gravità. Non si può dimenticare, per esempio, che con una misura di questo genere potrebbe essere dichiarato libero od in permesso — dopo l'espiazione di un quarto della pena comminatagli — l'omicida condannato su denuncia del suo stesso coniuge, il quale vedrebbe così tornare a casa un « ospite » del penitenziario che stesse dando prova di ravvedimento controllata dal giudice di sorveglianza.

Tale esempio — che può sembrare paradossale — basta tuttavia da solo ad indicare gli inconvenienti che potrebbero derivare da un'applicazione senza riserve di questo provvedimento in determinati casi ed in particolare in quelli di maltrattamenti ed in quelli, ancora più frequenti e gravi, di violenza carnale consumata dal padre nei confronti dei figli o delle figlie. Di fronte a tutti questi casi, abbiamo voglia a dire che si è instaurato un clima da *Hotel Excelsior* e che con queste sorti magnifiche e progressive si è segnata una tappa decisiva nella vita del mondo penitenziario!

Un'ulteriore osservazione che ritengo debba essere svolta è che appare difficile prevedere la sorte di un detenuto il quale, nel suo faticoso cammino sulla via del ravvedimento, si veda concedere un permesso senza avere i mezzi — soprattutto finanziari — per poterne usufruire, così da essere poi respinto, nella stragrande maggioranza dei casi, dalla stessa sua famiglia. Nessuno si illuda, infatti, che un condannato per fatti gravi possa essere ricevuto con entusiasmo o quanto meno con affetto dai familiari, perché ciò, nella maggior parte dei casi, non accade. Pertanto, gli aiuti sociali e le somme di denaro necessarie devono risultare adeguati, altrimenti la concessione del beneficio si traduce in una beffa crudele e pericolosa.

Tutto questo viene affidato, con questa proposta di legge, al regolamento, a proposito del quale faccio osservare a chi mi interrompeva ieri che è vero che

l'ordinamento penitenziario attualmente vigente risale al 1975, ma è altrettanto vero che il regolamento che lo ha introdotto data da una mese e mezzo prima delle elezioni del 1976.

A conclusione di questa mia dichiarazione di voto finale desidero pregare il signor ministro di grazia e giustizia di rivolgere particolarissima attenzione alle condizioni degli agenti di custodia, i quali sono i protagonisti primari di qualsiasi riforma della vita penitenziaria. Essi non godono ancora di permessi, di ferie e di retribuzione per lavoro straordinario che siano equiparati a quelli spettanti agli agenti degli altri corpi armati dello Stato.

Sono queste le osservazioni e le riserve che ritenevo necessario manifestare all'atto della mia dichiarazione di voto a favore del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Facendo seguito a quanto convenuto nel corso della discussione dell'articolato, propongo di procedere al disabbinamento delle proposte di legge numeri 339, 340, 3697 e 3919.

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Prima di indire la votazione a scrutinio segreto del provvedimento, desidero rivolgere un vivo ringraziamento a tutti gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione (ed in particolare, tra di essi, al relatore onorevole Carlo Casini) nonché al Governo, che è stato qui rappresentato dal ministro di grazia e giustizia Virginio Rognoni e dal sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dante Cioce. Desidero inoltre ringraziare i funzionari della Camera dei deputati, i quali hanno collaborato con questa Commissione in maniera eccelsa.

Siamo riusciti a concludere la discussione di questo provvedimento dopo avere svolto un lavoro intenso, serio e meditato. Del resto, l'entità degli emendamenti presentati dimostra la riflessione attenta e serena che è stata compiuta da tutti i gruppi rappresentati in questa sede.

La proposta di legge n. 3831 sarà subito votata a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge senatori Gozzini ed altri, Marchio ed altri: « Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (3831).

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	30
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3831, risultano assorbite le proposte di legge nn. 594, 806, 930, 2350 e 3472.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alagna, Azzolini, Becchetti, Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Bosco Manfredi, Casini Carlo, Contu, De Gregorio, Felisetti, Fracchia, Gitti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macaluso, Maceratini, Macis, Mannuzzu, Ferrari Marte, Nicotra, Onorato, Pasqualin, Piermartini, Pontello, Reggiani, Riz, Russo Raffaele, Sarti Adolfo, Trabacchi, Violante.

*Si è astenuto:*

Russo Franco.

**La seduta termina alle 16,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---